



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2007 97



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO

Anna CHIUSANO

Stefano COMMODO

Paolo DAVICO BONINO

Vincenzo ENRICHENS

Giulia FACCHINI

Silvana FANTINI

Pier Giuseppe MONATERI

Davide MOSSO

Elena NEGRI

Carlo PAVESIO

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE

Smile Grafica - TO

STAMPA

MARIOGROS - Torino

Si ringrazia per le foto interne e
della copertina la famiglia
del sig. Benedetto Bollea

Editoriale

5 di Mauro Ronco

Dal Consiglio dell'Ordine e dalle Commissioni

7 Delibera per l'attuazione del regolamento per la formazione continua

10 Commento al Regolamento del 13/17/2007 del C.N.F.

di Augusto Fierro ed Elena Negri

12 Gli Ordini di Torino e Lione firmano la convenzione di gemellaggio

di Matteo Cucuzza e Mario Napoli

13 Applicazione della tariffa professionale. Eventuale rilevanza disciplinare

di Domenico Sorrentino

16 L'avvocato e la pubblicità di Domenico Sorrentino

19 Commissioni pari opportunità. La professione Forense al femminile

nell'anno europeo delle pari opportunità di Emilia Lodigiani

21 La commissione pratica

23 Tutto bene in famiglia... di Martina Notari Stefano e Luciana Guerci

25 Patrocinio a spese dello stato di Michele Carpano

26 La tenuta dell'Albo, Elenchi e Registri di Guglielmo Preve

27 Brevi note sul pagamento del difensore con patrocinio a spese dello Stato

di Oliviero Dal Fiume

28 Relazione Commissione Difesa d'Ufficio di Michela Malerba

30 "La Paziienza": linea editoriale seguita negli ultimi due anni di lavoro

32 Un biennio di Commissione Informatica di R. Macchia

Dalla Fondazione Fulvio Croce

34 Riflessioni del Presidente uscente di Pier Luigi Amerio

Dalle Associazioni

36 AGAT di Cristina Martinetti

37 AGI di Carlo Russo

38 ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI CIRIÈ - VALLI DI LANZO

di Beppe Garrone

39 CAMERA CIVILE di Guido Jorio

40 CAMERA PENALE da Il Direttivo

41 GIURISTI DEMOCRATICI di Ennio Lenti

42 LA SEZIONE PIEMONTESE DELLA «SOCIETÀ ITALIANA

DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI» di Marzo Pizzetti

43 UNIONE GIURISTI CATTOLICI di Gianclaudio Andreis

Forum culturale

44 Pari opportunità: modalità del femminismo
non sempre condivisibili di Romana Vigliani

Quote d'iscrizione 2008

47 Convocazione Assemblea Ordinaria ed Elezioni dei Consiglieri dell'Ordine



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Editoriale

Questo numero de *la Paziienza* intende offrire un quadro dell'impegno in favore della classe forense che il Consiglio dell'Ordine torinese ha profuso negli anni 2006 e 2007 in collaborazione con le Associazioni forensi promotrici dell'arricchimento culturale degli avvocati iscritti all'albo.

A partire dall'approvazione nell'agosto 2006 della legge Bersani si è acuito l'attacco contro il mondo delle professioni, e, in particolare, contro l'avvocatura, in dispregio della garanzia costituzionale che l'art. 24 riconosce a essa in virtù della sua indispensabile funzione per la difesa dei diritti dei cittadini. Passato il periodo della giusta – ma vana – protesta, è venuto il momento della riflessione critica e della riproposizione in chiave positiva degli irrinunciabili valori in ragione dei quali l'opera dell'avvocato è essenziale per la crescita di una società veramente democratica, che rispetti il diritto di tutti a partecipare effettivamente alla vita dello Stato.

L'attacco alla professione forense non costituisce un episodio isolato, ma nasce da lontano e vede alla sua origine una serie di fattori etici, politici, sociali, economici e giuridici, che sarebbe interessante poter analiticamente descrivere. Sul piano politico valga la considerazione delle limitazioni alla libertà e all'indipendenza della classe forense, che si sono verificate nelle tragiche esperienze totalitarie del secolo ventesimo, nonché delle aggressioni agli avvocati, che ancora oggi si ripetono, in svariate parti del mondo, ove poteri dittatoriali o totalitari conculcano i diritti umani fondamentali, incontrando spesso soltanto l'opposizione dell'avvocatura.

Nell'Occidente liberal-democratico, però, l'attacco alla libera professione non ha cagioni immediatamente politiche, ma soprattutto etiche, sociali ed economiche. Taluni di questi fattori sfuggono alla possibilità di intervento degli avvocati; altri, invece, possono essere influenzati e corretti da una fattiva opera di rinnovamento che deve scaturire dall'interno dell'avvocatura medesima.

Il mondo delle professioni è entrato in crisi – soprattutto nel campo forense e in quello medico – per il dilatarsi di modalità allocative dei poteri sociali ed economici rivolte ad attribuire un ruolo decisivo, se non esclusivo, al mercato e alla burocrazia amministrativa, nella trascuranza colpevole del ruolo di libertà e di progresso sociale che soltanto le libere professioni (e una politica degna di tal nome) sono in grado di svolgere.

Nel mercato, secondo molti “clerici” della postmodernità, si disvelerebbe con caratteri di esclusività il momento della libertà, che starebbe nell'incontro sul prezzo del bene o del servizio, soddisfacente contemporaneamente per il fornitore e il

consumatore. Nella burocrazia, secondo le stesse “voci”, si compendierebbe il necessario dispiegamento dell'autorità, cui spetterebbe il compito di dettare le regole per il funzionamento corretto del mercato e di controllarne il rispetto da parte di tutti i soggetti economici e sociali. In questo quadro il compito delle professioni dovrebbe necessariamente offuscarsi, quasi come un residuo trascurabile, destinato a coprire spazi sempre più marginali.

L'attribuzione al mercato di un ruolo che va ben al di là di quanto sia giusto e opportuno riconoscergli nasconde spesso la corposissima presenza di immensi poteri economici, veri e propri attori forti del mercato, che condizionano gli orientamenti e le scelte dei consumatori, spesso in occulta sinergia con le decisioni amministrative dei burocrati. L'invadenza dell'ideologia mercantile si avvale non raramente di un messaggio fuorviante, basato sull'esaltazione acritica di un individualismo anomico, che viene sollecitato facendo apparire come frutto di scelte libere e spontanee ciò che, invece, costituisce la reazione condizionata a messaggi pubblicitari propalati con raffinata capacità manipolatoria. I poteri amministrativi e manageriali, spogliati di ogni rilievo politico, sono falsamente presentati dai medesimi “clerici” come neutrali rispetto alle scelte dei produttori e dei consumatori, il cui incontro libero, determinando il giusto prezzo, favorirebbe lo sviluppo economico e sociale.

In questo quadro le libere professioni sono via via sempre più colpevolizzate e marginalizzate. Esse, invero, e soprattutto quella forense e quella medica, sono caratterizzate nella loro essenza da due elementi cruciali: l'indipendenza dei professionisti nell'esercizio dell'attività e l'esistenza di precisi e rigorosi standard tecnici ed etici che valgono a definire il corretto esercizio della professione. Peraltro gli standard tecnici, necessari per la conduzione di una buona causa o di un corretto atto medico, non sono normalmente conosciuti dai fruitori del servizio e sono valutabili soltanto da persone esperte nella medesima professione.

Per ovviare alla asimmetria informativa tra il professionista e l'assistito le professioni tradizionali hanno sempre valorizzato, fin dai momenti formativi iniziali, gli standard tecnici ed etici come fondamento indispensabile per l'esercizio professionale. L'avvocato, che non può garantire il risultato della sua prestazione, ha sempre reso socialmente accettabile la sua opera dimostrando concretamente di saper assumere in modo effettivo i fini legittimi del cliente, di ottenere un consiglio utile per la gestione della sua attività o di essere difeso con fedeltà inconcubibile nella causa giudiziaria. A questo scopo la professione legale ha elaborato modalità di autore-

golazione tecnica ed etica al suo interno, al fine di verificare, sia pure nel rispetto delle legittime aspettative economiche di ciascun professionista, il perseguimento effettivo, da parte di ogni avvocato, delle finalità altruistiche ineliminabilmente caratterizzanti la nobile professione forense.

Ora, fermo restando che tanto il mercato quanto la burocrazia amministrativa hanno una parte importante nella regolazione e nello sviluppo di una società democratica, occorre rivendicare con forza anche il ruolo decisivo che possiede la professione forense per la garanzia della libertà di tutti, rivalutando il suo ineliminabile compito a fronte delle aggressioni che provengono dall'esterno del mondo professionale.

Per rivendicare ciò secondo verità e giustizia è necessario, però, che la professione forense si rinnovi al suo interno lungo le due direttrici che danno conto della sua specificità e giustificano la sua diversità rispetto ai meccanismi con cui operano i mercati e le burocrazie. Le due direttrici sono costituite, da un canto, dalla competenza professionale, sostanziata da una formazione e da un aggiornamento permanente, e, da un altro canto, dalla riacquisizione piena della propria identità etica e deontologica. Se si vuole rivendicare una libertà particolare occorre ritrovare le radici che alimentano e rendono preziosa e utile per tutti questa libertà: e tali radici sono quelle della competenza, della specializzazione, del rigore etico/deontologico, del rispetto e della cura nel trattamento di tutti coloro che si rivolgono all'avvocato per averne assistenza.

Il rinnovamento dell'avvocatura passa per tale porta stretta: soltanto così diverrà a tutti evidente che la libertà e l'indipendenza rivendicate dagli avvocati non sono vuote parole che coprono presunti privilegi corporativi, bensì condizioni indispensabili per garantire al cittadino la corretta difesa nei processi e la consulenza giuridica necessaria per districarsi nell'universo complesso delle attuali relazioni economiche, sociali e giuridiche.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino si è incamminato risolutamente su questa strada, prendendo sul serio l'obbligo deon-

tologico della formazione permanente e dell'aggiornamento statuito dal Consiglio Nazionale Forense.

La risposta della generalità dei colleghi è stata entusiasmante. A dispetto di uno scetticismo iniziale, affiorante nelle parole e nei sorrisi di qualche collega particolarmente aguzzo nella critica, le molteplici iniziative svolte dall'Ordine, che si è avvalso del lavoro compiuto da una apposita Commissione scientifica, aperta a molti colleghi non consiglieri e ad alcuni valentissimi docenti universitari, hanno ottenuto un successo fuori dall'ordinario, mobilitando l'interesse di moltissimi e, in particolare, degli avvocati più giovani.

È giusto in questa sede sottolineare un aspetto importante del movimento che in questi mesi è nato, consistente in ciò, che sembra finalmente possibile stanare gli avvocati da un atteggiamento esageratamente individualistico, affinché essi si aprano maggiormente al dialogo costruttivo e alla solidarietà esigita dal dovere di colleganza. L'individualismo è il risvolto negativo dello zelo con cui spesso gli avvocati vogliono tutelare la loro libertà e la loro indipendenza. A questi fondamentali valori vanno affiancati, però, un più intenso sentimento di partecipazione ai problemi a tutti comuni e una più salda consapevolezza in ordine ai rischi cui il mancato rinnovamento espone la professione di avvocato e, conseguentemente e ineluttabilmente, la tutela effettiva dei diritti dei cittadini.

Il nuovo obbligo della formazione permanente e dell'aggiornamento va assunto da tutti non come un inutile peso imposto burocraticamente dall'alto, ma come una modalità essenziale di partecipazione corale per contribuire a risolvere i problemi ormai incancreniti della giustizia in Italia, nell'orizzonte dettato dal pensiero, umile ma vero, che il rinnovamento trova origine in ciascuno di noi, quando ci convinciamo che soltanto insieme con gli altri – i colleghi anzitutto e poi gli altri attori della giurisdizione – è possibile realizzare miglioramenti concreti come effetto virtuoso di una maggiore professionalità e di una più rigorosa attitudine etico/deontologica.

Mauro Ronco





Dal Consiglio dell'Ordine e dalle Commissioni

DELIBERA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine di Torino

Considerato

- che in data 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo testo del Regolamento finalizzato a disciplinare la formazione continua;
- che il Consiglio si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto Regolamento proseguendo ed incrementando l'impegno che ha consentito di realizzare una vasta offerta di iniziative formative negli anni scorsi ed in particolare nell'anno in corso;
- che è precipuo interesse dell'avvocatura che tali iniziative vengano promosse e realizzate in prima persona dalle proprie istituzioni e dalle proprie associazioni, garanti della qualità del servizio reso agli assistiti a riconferma del ruolo primario svolto all'avvocatura nella effettiva tutela dei diritti dei cittadini


delibera il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

L'attività di formazione professionale continua degli avvocati torinesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 nonché dalla presente delibera

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, avvalendosi dell'opera della propria commissione scientifica e della Fondazione Croce e previa consultazione delle associazioni forensi e dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Piemonte e Valle d'Aosta, predispo-



ne entro il 31 ottobre di ogni anno un piano avente ad oggetto l'offerta formativa riguardante l'anno successivo.

Il piano, accompagnato dalla relazione preveduta dall'articolo 7 del Regolamento Nazionale, è immediatamente trasmesso al CNF.

Possono essere altresì organizzati nel corso dell'anno eventi formativi non previsti nel piano di cui pure viene data immediata comunicazione al CNF.

La cura e l'onere degli aspetti economici e finanziari necessari all'organizzazione delle singole iniziative è demandata alla s.r.l. Capris, di cui l'Ordine è socio unico, che si assume i relativi costi, incassando le quote di iscrizione fissate o concordate dal Consiglio dell'Ordine, utilizzandole per sostenere le spese tutte (ivi comprese quelle derivanti da utilizzo di personale dipendente dell'Ordine distaccato in Capris) necessarie all'attuazione delle iniziative e dei programmi formativi.

Articolo 2

Entro il 30 ottobre di ogni anno gli enti, le istituzioni, le associazioni forensi o gli organismi pubblici che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento CNF, intendano ottenere l'accreditamento di eventi da essi organizzati per l'anno solare successivo devono farne domanda all'Ordine indicando la tipologia dell'evento formativo, gli argomenti da trattare ed i docenti. Entro il successivo 15 novembre l'Ordine dovrà deliberare sulla domanda.

L'accreditamento viene concesso o negato valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. Alla Commissione scientifica istituita da questo Consiglio è affidata l'istruttoria delle domande.

La decisione circa l'accoglimento o il rigetto delle domande di associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici concernenti l'accreditamento preventivo di eventi formativi deve essere assunta dal Consiglio e non può essere delegata alla Commissione scientifica.

Eccezionalmente possono essere prese in considerazione le domande provenienti da enti od organismi privati operanti con finalità di lucro, le quali devono essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori ed i loro curricula, i contenuti delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità di posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle pre-

senze; esse possono essere accolte con delibera motivata a condizione che l'accreditamento sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purché quest'ultima non costituisca l'oggetto di un già programmato evento ed il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento stesso.

Le domande riguardanti eventi non previsti dai piani annuali devono essere presentate almeno venti giorni prima della data per la quale l'evento è fissato. Su di esse il Consiglio deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 3

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili possono essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché, eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

L'iscrizione è subordinata al pagamento di un contributo alle spese per l'organizzazione di ogni singola iniziativa e per spese generali nella misura fissata al Consiglio dell'Ordine.

Per gli avvocati infra trentacinquenni il pagamento del contributo è ridotto nella misura della metà.

I praticanti con patrocinio ed i praticanti semplici, questi ultimi ove ammessi per disponibilità di posti, sono esentati dal contributo.

La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ove necessario, essere successivamente reiterati anche mediante proiezione di eventuale supporto all'uopo videoregistra-

to, in modo da consentire la partecipazione di tutti gli avvocati interessati.

Articolo 4

La partecipazione ai corsi di carattere istituzionale previsti dalla legge per la iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio, anche nel processo minorile, organizzati da questo Ordine, nonché ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché ai masters e corsi di specializzazione organizzati da Università pubbliche comporta il riconoscimento di un credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

Anche la partecipazione alla scuola forense per praticanti organizzata da questo Ordine in collaborazione con l'Università di Torino comporta per i praticanti con patrocinio il riconoscimento di un credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui essi abbiano conseguito l'attestato di frequenza.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del Piemonte e Valle d'Aosta ne comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta.

Articolo 5

In applicazione del disposto dell'articolo 4 del Regolamento Nazionale si prevede che:

- con riferimento alla lettera a) le relazioni o lezioni tenute negli eventi formativi ivi indicate comportano il riconoscimento di nove crediti per ciascuna relazione o lezione;
- con riferimento alla lettera d) la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per tutta la durata dell'esame comporta il riconoscimento di 24 crediti.

Le attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia presso la propria organizzazione professionale previste dalla lettera e) possono essere autorizzate, con valutazione da operarsi caso per caso, a condizione che all'atto della richiesta di autorizzazione vengano dettagliatamente indicati, producendo all'uopo le relative relazioni scritte, i contenuti degli eventi formativi, i nominativi dei docenti, il luogo e le modalità

di svolgimento degli eventi. In questi casi l'accreditamento può essere concesso soltanto per eventi formativi che consentano una partecipazione percentualmente adeguata agli avvocati esterni all'organizzazione professionale. Analoga partecipazione percentualmente adeguata di avvocati (o docenti universitari) esterni alla organizzazione professionale deve essere rispettata con riferimento alla scelta dei docenti chiamati a svolgere le relazioni. La partecipazione di avvocati esterni all'organizzazione professionale deve essere gratuita.

Articolo 6

Il Consiglio istituisce un registro informatico della formazione in cui, a cura dei propri uffici, verranno inserite le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti abbiano prodotto attestato di partecipazione o autocertificazione.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine ma dallo stesso preventivamente accreditati, l'avvocato che abbia ad essi partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione o autocertificazione.

Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo a campione con eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Torino dovrà produrre, entro il 30 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2009, una sintetica relazione che indichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, documentando anche le eventuali attività formative da lui svolte rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4 del Regolamento CNF.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio provvederà all'assegnazione dei crediti relativi a ciascun iscritto derivanti dalle attività formative rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4 del Regolamento CNF ed alla relativa annotazione nel registro informatico.

Articolo 7

La frequenza agli eventi formativi organizzati o patrocinati da questo Ordine, od organizzati dalla Fondazione Croce o da associazioni professionali nell'anno 2006 e nell'anno 2007, per i quali era stato preannunciato in sede di iscrizione il successivo riconoscimento, attribuisce un credito per ogni ora di partecipazione con il limite di 24 crediti per ogni singolo evento formativo.

Nella stessa misura sono accreditati gli eventi organizzati negli anni 2006 e 2007 dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino.

I detti crediti possono sommarsi a richiesta dell'interessato a quelli che verranno conseguiti nel triennio formativo 2008-2010 ma, indipendentemente da essi, almeno nove crediti devono essere conseguiti nell'anno 2008, dodici nell'anno 2009, diciotto nell'anno 2010, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno sei crediti nel triennio formativo.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione con delibera consiliare.

www.indagini.com



AGENZIA INVESTIGATIVA DELLE ALPI


LE NOSTRE INDAGINI

- Recupero crediti
- Analisi imprenditoriale di una persona fisica
- Indagini su collaboratori, soci, rappresentanti
- Indagine tutela marchi e brevetti
- Bonifiche telefoniche e ambientali
- Indagini matrimoniali e prematrimoniali
- Separazioni o divorzi e ridiscussioni degli alimenti
- Indagini relative a furti o sottrazione di beni
- Indagini per la tutela delle persone
- Ricerca persone scomparse
- Indagini per la difesa nel processo penale

ALCUNI PUNTI DI FORZA

- Totale ed assoluta riservatezza
- Protezione dei dati con le più sofisticate tecniche
- Prove fotografiche e giudiziali valide in tribunale
- Account personale per ogni Cliente *on line* 24 h 24
- 250 studi legali come Clienti
- Dottore in legge in sede

IL NOSTRO STAFF



Agenzia Investigativa delle Alpi

Via Ventimiglia, 76 Torino
tel. 011.66.70.949, fax. 011.66.71.418
indagini@indagini.com, www.indagini.com



FORMAZIONE CONTINUA

Il 13 luglio scorso è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il *Regolamento per la Formazione Professionale Continua* ben illustrato in un'articolata *relazione di accompagnamento* (entrambi reperibili sul sito www.consiglionazionaleforense.it).

Si legge nel preambolo al Regolamento che *l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile e che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il diritto vivente*.

Il richiamo è senz'altro condivisibile e sono moltissimi i Colleghi che nel corso degli anni hanno coltivato l'aggiornamento professionale, lo studio, la ricerca senza necessità di corsi programmati! È però altrettanto vero che nel tempo sono profondamente mutati diversi fattori: dalla preparazione universitaria alla pratica che un tempo vedeva il giovane seguito da un dominus che lo *formava* giorno dopo giorno ed oggi invece è sempre più problematica, si scontra con i grandi numeri, l'affollamento degli studi, i ritmi di lavoro mutevoli, dal sistema normativo odierno sempre più complesso ad una produzione giurisprudenziale più numerosa e sofisticata con esigenze di aggiornamento incalzanti e così via... Anche per queste ragioni il richiamo a quell'*adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere da aggiornare ed arricchire periodicamente* oggi necessita di un'offerta concreta di strumenti, dell'opportunità di confronto e reciproci scambi di esperienze, insomma di momenti formativi collettivi.

Da qui, un impegno per gli Ordini e una richiesta di adempimento per gli iscritti.

Non è questa la sede per dibattere sull'obbligatorietà dei crediti formativi e sulle alternative possibili: preferiamo

render conto del lavoro svolto in un biennio in cui la formazione ancora non era obbligatoria, ma che ha visto una significativa partecipazione di Colleghi agli incontri realizzati e accennare al programma per il prossimo anno, soprattutto alle esigenze più sentite e alle diverse modalità con cui è realizzabile la formazione.

La Commissione ha lavorato attraverso l'integrazione del lavoro in sede "plenaria" con quello specifico delle "sottocommissioni" che ha consentito un approfondimento mirato delle tematiche da trattare, della struttura di ogni singolo evento, dei criteri da adottarsi nella scelta di argomenti e relatori, della casistica, del materiale da segnalare e/o distribuire. Si sono elaborate delle prime *linee guida* a cui improntare i futuri incontri ed è stato predisposto un *questionario* di valutazione da distribuire agli iscritti.

È stata molto utile per la Commissione la presenza di Docenti universitari e di Colleghi con esperienze nel campo della formazione, unitamente a quella degli Avvocati che nei diversi settori avevano acquisito un'esperienza professionale in grado di evidenziare da un lato le carenze concrete nell'attuale percorso formativo dei più giovani, dall'altro di individuare quelle tematiche che, più di altre, potevano essere stimolanti per la loro attualità o problematicità e dunque importanti per gli incontri da programmare. Si è sviluppato un dibattito in seno alla Commissione sull'esigenza di distinzione tra *formazione* ed *aggiornamento* ed è stato evidenziato in occasione dell'incontro presso il Cnf e quindi recepito dal Regolamento nazionale approvato il 13/7/2007.

Dall'ottobre 2006 all'ottobre 2007 gli eventi organizzati sono stati 20 con un totale di 86 incontri di mezza giornata (si veda la tabella con i titoli ed il numero di incontri). Complessivamente si sono avute ben oltre 5.000

presenze, per lo più in età comprese tra i 25 ed i 50 anni. Il bilancio, tenuto conto che si è trattato di un esperimento senza particolari mezzi né un'esperienza specifica, può senz'altro considerarsi positivo!

Il Consiglio ha investito nella formazione non solo energie intellettuali, ma anche personale, mezzi e denaro (specie per l'utilizzo dell'Aula Magna) ed investimenti ancor più significativi dovranno essere previsti nel prossimo anno anche con riferimento ai supporti tecnologici oggi più che mai indispensabili per una formazione comprensiva della proiezione di filmati, lucidi e diapositive, dell'utilizzo di computers, ecc.

Nel rispetto delle previsioni del Cnf i corsi hanno avuto per gli iscritti un costo assolutamente contenuto, proporzionato alle spese sostenute, mentre sono stati gratuiti per i praticanti.

La sopravvenuta approvazione del Regolamento impone per i prossimi anni un salto di qualità, il coinvolgimento di un maggior numero di Colleghi, un lavoro in sintonia con la Fondazione Croce e le diverse Associazioni onde far prevalere la qualità dell'offerta rispetto ad una quantità di eventi non necessariamente funzionale al progetto di formazione. Lo scorso 6 dicembre è stato organizzato da Agat, Camera Civile e Camera Penale un incontro sul tema che, oltre ad aver consentito un primo commento alle disposizioni del Regolamento, ha evidenziato le possibilità di collaborazione Ordine-Associazioni con luci ed ombre, inevitabili nei momenti di crescita collettiva. Nel frattempo il Consiglio dell'Ordine ha approvato il proprio Regolamento (disponibile sul sito www.ordineavvocatitorino.it) e confidiamo che tutti gli iscritti si sentano partecipi e non soltanto destinatari di una formazione che, nell'assicurare un aggiornamento collettivo ed un diffuso approfondimento delle conoscenze professionali, possa riflettersi positivamente.

mente sulla qualità e sull'immagine professionale di ciascuno in quanto occasione di confronto, di stimolo, di scambio di esperienze da proseguire individualmente... Non si tratta di tornare sui banchi di scuola, ma di utilizzare al meglio il sapere, le intelligenze, le esperienze professionali – sempre più diverse tra loro – di un'intera categoria nell'interesse di tutti, perché la caduta di immagine attuale colpisce ciascuno di noi e soltanto insieme potremo onorare quel debito generazionale nei confronti dei più giovani che rischiano altrimenti di essere presi in considerazione solo come contribuenti della Cassa previdenziale!

Le diverse modalità previste agli articoli 3 (Eventi formativi) e 4 (Attività formative) consentono davvero forme diverse di partecipazione al progetto formativo e soprattutto la libertà per gli Ordini di individuare "altri eventi" (art. 3 lettera c) rispetto a quelli indicati a titolo esemplificativo alle lettere a) e b) anche sulla base delle proposte degli iscritti consentiranno gruppi di lavoro, work-shop, simulazioni, insomma occasioni utili che non siano la classica lezione a volte un po' accademica e distante da esigenze più immediate. Corsi di informatica, inglese giuridico, tecnica della comunicazione e dell'argomentazione, psicologia giuridica sono le prime proposte sul tappeto ma si attendono soprattutto i vostri suggerimenti, proposte, collaborazioni come coordinatori di gruppi di lavoro, relatori, ecc.

Ancora qualche parola per la previsione di cui all'art. 2 4° comma sulla obbligatorietà di attività ed eventi formativi in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia (15 crediti su 90 nel triennio di valutazione, per ora 6 nel primo triennio di formazione). Si tratta non solo di un'esigenza avvertita dai più, ma anche di un'opportunità per l'intera classe forense che dovrebbe avere un ruolo primario nell'individuazione e nella proposta anche di aggiornamento dei doveri deontologici anziché accontentarsi di una lettura veloce del Codice Deontologico!

Attraverso il sito del Consiglio dell'Ordine e le "Notizie dal Consiglio", inviate con posta elettronica ormai con regolarità grazie al lavoro della Commissione Informatica, sarà possibile avere un'informazione ade-

guata sulle iniziative già calendarizzate, mentre è allo studio la possibilità di creare una casella di posta dedicata per i suggerimenti e le proposte in materia

di formazione ed aggiornamento da parte Vostra.

**Augusto Fierro
Elena Negri**

Elenco corsi effettuati sino a ottobre 2007 Numero incontri

Ottobre-Dicembre 2006	La Riforma del Diritto Fallimentare	8
Gennaio-Luglio 2007	Incontri della Scuola per la Formazione dell'Avvocato della famiglia e del minore	21
Gennaio 2007	La nuova legge sul processo amministrativo	2
Febbraio 2007	Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza penale	2
Febbraio-Marzo-Aprile 2007	Edilizia e Urbanistica - Aspetti amministrativi, civili e penali	6
Marzo 2007	Diritto Penale di famiglia	3
Marzo 2007	Il processo per reati di abuso sessuale su minori	2
Marzo-Aprile 2007	La riforma della procedura espropriativa immobiliare	5
Marzo-Luglio 2007	Corso sulla responsabilità e sul risarcimento del danno	4
Aprile 2007	Locazione e processo locatizio	2
Maggio-Giugno-Luglio 2007	Responsabilità medico chirurgica (aspetti civili e penali)	6
Luglio 2007	Il Condominio	2
Luglio 2007	Espropriazione per pubblica utilità	3
Luglio 2007	Mediazione - conciliazione	1
Settembre 2007	Le autorità amministrative indipendenti	4
Settembre 2007	Corso sull'ambiente	3
Ottobre 2007	La Nuova S.R.L.	1
Ottobre 2007	La nuova Legge Fallimentare e le sue ultime modifiche	1
Ottobre 2007	La Tutela penale del lavoro	2
Deontologia professionale		
Giugno 2007	N. 4 incontri	
Settembre-Ottobre 2007	N. 4 incontri	
Totale eventi	20	
Totale incontri 1/2 giornata	86	





GLI ORDINI DI TORINO E LIONE FIRMANO LA CONVENZIONE DI GEMELLAGGIO

Il 14 dicembre 2007 presso la *salle de la corbeille* del *Palais du Commerce* di Lione è stata firmata dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, avv. Mauro Ronco e dal *bâtonnier* dell'Ordine di Lione, avv. Adrien-Charles Dana, alla presenza di rappresentanti delle due Città e di altre istituzioni cittadine, la convenzione di gemellaggio tra gli Ordini di Torino e Lione.

Alla base del gemellaggio vi è la convinzione di potere ottenere risultati concreti e di immediato riscontro per i membri dei due Ordini: tale convinzione deriva dalla vicinanza tra le due città, non solo in termini chilometrici, ma anche di somiglianze e di rapporti, culturali e commerciali, che da sempre le legano.

Come non pensare, per esempio, al progetto della linea ad alta velocità Torino-Lione, ma anche alle dimensioni e vivibilità delle due città, ai fiumi che le attraversano, al quartiere della *Presqu'île* in parte opera di architetti torinesi, ai simboli delle Città (un toro e un leone) oggetto della Biennale dei Leoni da aprile a settembre 2006, ed ovviamente alla rete L.U.C.I. (Lighting Urban Community International Association) – di cui Torino e Lione fanno parte – che ha anche il ruolo di promuovere e valorizzare le iniziative delle città nel campo dell'uso della luce (ad esempio, *8 dicembre* a Lione, *Luci d'artista* a Torino).

Ed è proprio da queste, e tante altre, "vicinanze" che deriva, da un lato, la consapevolezza di potere ottenere risultati concreti, dall'altro, l'impegno a far sì che tale gemellaggio non si nutra solo di "parole" e "firme solenni", ma di fatti reali, di scambi di vedute e di professionalità, di promesse prese e poi mantenute.

In tale ottica, la decisione di formalizzare il gemellaggio si pone come il com-

pimento di un periodo, per così dire di "conoscenza" tra i due Ordini e rappresenta, pertanto, l'avvio di una nuova fase.

L'inizio di rapporti e scambi privilegiati con l'Ordine di Lione ha avuto infatti principio nel 2001, quando, in occasione della visita del sindaco lionese Gerard Collomb al suo omologo torinese, Sergio Chiamparino, il referente dell'Ordine di Lione, l'avv. Thierry Bonnet ha incontrato l'allora presidente dell'Ordine degli avvocati, l'avv. Rossomando.

Nel corso di questi anni si sono stretti legami di "amicizia" attraverso la partecipazione a manifestazioni di rilievo per i rispettivi ordini (l'annuale *rentrée* degli avvocati a Lione e le recenti giornate organizzate in memoria dell'avv. Fulvio Croce), l'organizzazione di incontri professionali e di formazione (ad esempio, gli incontri sulla deontologia tenuti a Goutelas o la partecipazione, mediante borsa assegnata dall'Ordine, di nostri colleghi ai corsi di diritto comunitario organizzati dall'*Université d'été* di Lione) e di manifestazioni culturali e sportive.

Ecco perché la firma della convenzione si pone, come dicevamo, al culmine di questa fase di conoscenza reciproca ed ha come obiettivo quello di consolidare i rapporti tra i due Ordini e di inserire tale gemellaggio in un contesto multiculturale più ampio, coinvolgendo le Città, le Regioni Piemonte e Rhône-Alpes e le istituzioni cittadine, del mondo economico e culturale, più rappresentative.

Venendo, quindi, ai contenuti della convenzione (che sarà pubblicata integralmente nel prossimo numero di *la Paziienza*), tra gli impegni di immediata attuazione vi è l'istituzione di un servizio detto di "Pronto soccorso giuridico" che permetterà ai membri dei due

Ordini di beneficiare di una prima, informale e gratuita assistenza nella soluzione di problemi giuridici o pratici inerenti alla vita professionale, nonché la messa a disposizione di alcune sale (a Torino presso la Fondazione Croce, a Lione presso il Consiglio dell'Ordine) per gli avvocati torinesi e lionesi che necessitassero di un luogo nel quale fissare un appuntamento con i propri clienti.

Tra gli obiettivi di maggiore rilievo vi è, poi, l'avvio di scambi di giovani avvocati e praticanti attraverso *stages* in studi professionali qualificati delle rispettive città, con la possibilità per quest'ultimi di beneficiare dell'esperienza all'estero anche ai fini della formazione permanente.

Gli Ordini si sono inoltre impegnati a tenersi reciprocamente informati circa la corretta applicazione della direttiva comunitaria "Libertà di stabilimento degli avvocati" e sulle novità legislative dei rispettivi Paesi mediante l'organizzazione di giornate di studio e di confronto sui temi di maggiore interesse per la nostra professione: ma la convenzione è uno strumento atto a dar voce a tante altre iniziative ed i firmatari dell'articolo, referenti per il nostro Ordine del progetto di gemellaggio, sono pronti a ricevere in proposito tutti i suggerimenti degli avvocati torinesi.

Infine, essendo le Città di Lione e di Torino firmatarie della "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città", firmata a Saint Denis il 10 maggio 2000, gli ordini di Lione e Torino si sono impegnati ad assicurare la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo nella città: e non è impegno di poco conto.

Matteo Cocuzza
Mario Napoli



APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE. EVENTUALE RILEVANZA DISCIPLINARE

Il Codice deontologico forense prevede e regola, fra l'altro, il comportamento dell'avvocato nel rapporto con la parte assistita, nell'ambito del quale ha rilievo ed importanza determinante l'aspetto economico della quantificazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta.


Tale quantificazione riveste un carattere talvolta assai particolare e delicato e deve sempre essere trattata con trasparenza e piena conformità all'interesse della parte assistita, nonché alle vigenti tariffe nell'ipotesi che non ci sia una specifica pattuizione, rispettando sempre il rapporto di fiducia tra l'avvocato ed il cliente.

La mancata osservanza dei doveri sopra elencati nei confronti del cliente nell'ambito del rapporto relativo alla quantificazione dei compensi può determinare una violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza, che sempre devono ispirare la condotta dell'avvocato.

** - Il primo ed evidente dovere dell'avvocato nella applicazione della tariffa è quello di indicare correttamente le attività realmente svolte e le spese effettivamente sostenute.*

L'avvocato che richiede scientemente compensi per attività non eseguite, o richiede il rimborso per spese non effettuate, viola gravemente le prescrizioni del nostro Codice deontologico, tradisce la fiducia in lui riposta dal cliente, non solo, ma compie una azione che potrebbe essere qualificata come violazione alla legge penale.

*** - L'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice deontologico), ai quali*



valori deve essere parametrata la qualificazione dei compensi spettanti, anche nell'ipotesi di un esplicito accordo scritto (v. art. 2233, comma II, che prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, così come, del resto, è previsto anche dall'art. 45 del Codice deontologico in materia di accordi sulla definizione del compenso).

In ogni ipotesi, pertanto, la possibilità per l'avvocato di stipulare con la parte assistita un compenso inferiore ai minimi di legge deve pur sempre rispettare il decoro e la dignità della professione ed essere proporzionale all'attività svolta (arg. ex artt. 43 e 45 Codice deontologico).

*** - *Occorre esaminare, ora, la rilevanza disciplinare delle modifiche apportate in materia di tariffe professionali dal c.d. decreto Bersani* (d.l. 4/7/2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248).

Ci pare utile e doveroso, al riguardo, riportarci alle osservazioni sulla interpretazione e applicazione della detta norma, predisposte dal Consiglio Nazionale Forense con sua 4/9/2006, n. 22-c/2006.

Il Cnf premette la distinzione fra due categorie di norme:

Norme legislative e Norme deontologiche, le quali ultime possono sicuramente essere abrogate dalle norme di legge.

Le due categorie di norme, osserva il Cnf, non sono però sovrapponibili in quanto la legge ordinaria ha efficacia *erga omnes*, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti attività professionale forense e, possono essere – peraltro – più restrittive delle norme ordinarie, riferendosi a valori etici particolari della categoria forense, il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Impostato correttamente il diverso ambito di validità ed efficacia delle due categorie di norme (quelle della legge ordinaria e quelle deontologiche), il Consiglio Nazionale, per quanto riguarda la tariffa, espone alcune considerazioni che ci pare opportuno riportare ed esaminare.

Tariffe minime

Considerati i presupposti di cui sopra, il Cnf osserva che gli accordi

relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art. 2 lett. a del decreto), mentre rimangono in vigore le tariffe massime.

Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal d.m. di approvazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c. II del Codice deontologico in quanto un compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime. Anche nel caso della consentita deroga in aumento delle tariffe massime, tale deroga deve essere effettuata mediante patto scritto e non può concretare un compenso sproporzionato.

Il Cnf osserva, inoltre, che l'art. 45 Codice deontologico vigente dopo la modifica del Codice del 14 dicembre 2006, consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito ed in limiti ragionevoli. “Pertanto, la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico”, testualmente conclude il Cnf.

In ogni caso, è possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43, c. II, del codice, se il compenso sia sproporzionato all'impegno (afferma sul punto il Cnf).

Patto c.d. di quota lite

Per quanto riguarda il patto sui compensi ed il patto di quota lite, il Cnf espone che la nuova disciplina aggiunge un comma, all'art. 2 del decreto Bersani citato, che riguarda i compensi.

Il testo ora dispone che il terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. sia sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati

con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

Dal punto di vista civilistico, espone il Cnf, *il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta ed esso può avere effetti solo tra le parti*. Diverso è il rapporto tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido), ma, come sopra si è detto, il suo comportamento può essere segnalato all'Ordine forense perché ne controlli la correttezza deontologica, con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all'attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa, continua il Cnf, nel senso di legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo del 3° comma dell'art. 2233 previgente del cod. civ. L'abrogazione non si deve interpretare nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti relativi a beni che formano oggetto della controversia.

Pertanto, il Cnf considera che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261, che fa divieto agli avvocati (tra gli altri soggetti), di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

I patti con cui si cedono diritti del cliente all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.

Il Cnf distingue:

1°) - *Il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell'art. 2233, 3° comma, cod. civ. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi*

litigiosi; un patto di tal natura deve considerarsi ora civilisticamente legittimo, giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 2 della legge di conversione;

2°) - *Il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica, cioè consistente nel riconoscimento all'avvocato di una parte dei beni che formano oggetto della lite, secondo il divieto di cui al 3° comma dell'art. 2233 cod. civ., abrogato e sostituito dal c.d. decreto Bersani, deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 cod. civ. (nullità per contrasto a norme imperative) nella misura in cui il suo assetto propone ripropone la previsione dell'art. 1261, e cioè quando esso realizza, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.*

Sul piano deontologico, osserva il Cnf:

- per effetto di quanto si è detto la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense è stata modificata, - ex art. 2, comma 3, legge cit. - limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite;
- *l'illiceità deontologica del patto di quota lite pertanto, sussiste ove esso concretizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.*

Concludendo sul punto: l'art. 2, lettera a), del c.d. decreto Bersani ha abrogato ogni disposizione relativa alla obbligatorietà di tariffe fisse minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il Cnf si è trovato, dunque, di fronte alle necessità di ottemperare alle prescrizioni di cui al decreto Bersani, convertito nella legge n. 248/06, e di salvaguardare, per contro i valori deontologici insiti nella previsione di un minimo tariffario consono ed adeguato all'attività svolta (anche in relazione alla previsione dell'art. 36 della Costituzione), evitando che il c.d. "patto di quota lite" potesse concretare una cessione del diritto controverso, trasformando l'avvocato in una vera e propria parte nel processo, con diretto interesse all'esito del medesimo e con pericolo di conseguente violazione dei doveri di fedeltà (art. 7 del Codice), di indipendenza (art. 10, e più in generale dei doveri di pro-

bità, dignità, decoro, lealtà e correttezza più volte richiamati (artt. 5 e 6).

Pertanto, il Cnf con sua delibera 14 dicembre 2006, ha modificato sostanzialmente l'art. 45 del Codice deontologico in allora vigente, adeguandosi alle previsioni del decreto Bersani ed eliminando la rubrica "Divieto di patto di quota lite" e così riformulandone il testo:

"Art. 45 - Accordi sulla definizione dei compensi

È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 cod. civ. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".

Osserviamo che il concetto di "parametrizzazione" dei compensi al raggiungimento dello scopo non significa altro che la misura dei compensi deve essere rapportata e misurata in relazione al raggiungimento dello scopo.

La norma dell'art. 1261 cod. civ., poi, relativa come si è detto sopra al divieto di cessione dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercita le funzioni l'avvocato, è pienamente valida e non si può in alcun caso considerarsi implicitamente abrogata dalla nuova normativa del decreto Bersani, ex art. 15 delle c.d. preleggi: infatti, il detto decreto ha sostituito esplicitamente il testo del 3° comma dell'art. 2233 cod. civ., senza nulla dire sul testo dell'art. 1261, che non è da considerarsi incompatibile con le nuove disposizioni, che, peraltro, non regolano l'intera materia in oggetto.

Esaminando, ora, brevemente le previsioni deontologiche del nostro Codice relative ai rapporti di natura economica fra l'avvocato ed il suo cliente, si precisano le seguenti disposizioni:

A) - *Art. 43 Codice deontologico - Richiesta di pagamenti*

Diritto di richiedere anticipi raggugliati alle spese sostenute e prevedibili ed acconti sulle prestazioni, commisurate alla quantità e complessività delle prestazioni richieste.

I - l'avvocato deve consegnare al cliente, a richiesta, la nota dettagliata

delle somme anticipate e delle spese sostenute e dei compensi maturati;

II - l'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta;

III - l'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che ne abbia fatto espressa riserva;

IV - l'avvocato non può condizionare il versamento al cliente delle somme riscosse per conto di questi al riconoscimento dei propri diritti parcellari.

B) *Art. 44 Codice deontologico - Compensazione*

a) - È previsto il diritto per l'avvocato di trattenere le somme a lui pervenute dal cliente o da terzi a rimborso spese sostenute dandone avviso al cliente medesimo.

b) - diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento propri onorari, nelle seguenti ipotesi:

- quando vi sia consenso della parte assistita;
- quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della c/parte a titolo di competenze, non ancora ricevute dalla parte assistita;
- quando vi sia stata richiesta di pagamento accettata dal cliente.

C) - *Art. 45 - Accordi sulla definizione del compenso*

È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cui all'art. 1261 cod. civ. (divieto di cessione dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'A.G. nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni), sotto pena di nullità e dei danni, divieto richiamato espressamente anche dall'art. 2233, 3° comma cod. civ.) e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta (art. 43 - II).

Tali accordi devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità come previsto dal 3° comma dell'art. 2233 cod. civ., nella stesura riformulata dall'art. 2 bis del c.d. decreto Bersani sopra citato.

D) - *Art. 46 - Azioni c/ il cliente per il pagamento di compensi (art. 46 del Codice).*

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita, *previa rinuncia al mandato.*



L'AVVOCATO E LA PUBBLICITÀ

Premessa

La pubblicità, intesa come propaganda di un prodotto o di un servizio, interessa ovviamente l'avvocato come modalità di acquisizione della clientela, che si è sempre basata, generalmente, sull'iscrizione all'albo professionale, sull'inserimento in elenchi telefonici o siti telematici, e sulla esposizione di targhe all'esterno dei locali.

La pubblicità, così come intesa nell'ambito commerciale, è vietata all'avvocato quando si estrinseca in attività contrarie alla dignità ed al decoro professionale, secondo il principio stabilito dall'art. 38 della legge n. 1578 del 1933 sull'ordinamento della professione di avvocato e richiamato dall'art. 5 del vigente Codice deontologico forense.

Pertanto, lo stesso Codice deontologico degli avvocati della Comunità europea, approvato dal Cnf, prevede, all'art. 2/6, il divieto per l'avvocato di farsi pubblicità personale, là dove questa è vietata; in ogni altro caso l'avvocato può fare pubblicità personale se non nella misura consentita dalle norme dell'ordinamento professionale cui appartiene.

Tale principio, della c.d. doppia

deontologia, introdotto nel nostro Codice deontologico sin dall'ottobre 1999 e riportato nel vigente codice all'art. 4 (Attività all'estero ed attività in Italia dello straniero), è stato affermato sulla base delle numerose direttive europee sulla libera prestazione dei servizi (a iniziare da quella del 22.3.1977 n. 249 della Cee).

I valori che si intendono tutelare, della dignità, decoro e della riservatezza (così come previsti dagli artt. 5 e 9 del Codice deontologico) possono essere compromessi da forme di pubblicità che tendono all'accaparramento di clientela o alla sollecitazione di incarichi (vietate in ogni sua forma dall'art. 19 del vigente Codice): *tali forme di pubblicità sono da ritenersi senza dubbio vietate.*

I concetti di cui sopra sono stati ampiamente dibattuti dall'Avvocatura italiana, nelle varie sedi designate, sia nell'ambito istituzionale che in quello associativo.

Nella prima stesura del nostro Codice deontologico, approvato con delibera il 17.4.1997, era sancito all'art. 17 l'*espresso divieto di pubblicità.*

In Francia (art. 161 della legge 27.11.1991) la pubblicità è permessa

all'avvocato nella misura in cui concreta una necessaria informazione per il pubblico, nei limiti del divieto di ogni forma di accaparramento.

Analogha disposizione vige per gli avvocati nella Repubblica federale tedesca ed in altri paesi dell'Unione (Spagna e Inghilterra).

Il presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, avv. Gian Vittorio Gabri, in una sua lettera ai colleghi del 1989, aveva chiaramente riaffermato la recisa opposizione ad ogni forma di pubblicità da parte dell'avvocato, elencando comportamenti integranti ipotesi di pubblicità.

A seguito dell'inserimento dell'avvocato italiano nell'ambito professionale nei paesi Cee ed allo scopo di adeguare le nostre norme a quelle vigenti in altri paesi della Comunità europea, sempre nel rispetto delle nostre norme deontologiche, si è extrapolato dal concetto di pubblicità quello della *informazione*, ritenuta lecita, se non addirittura doverosa, al fine di fornire al pubblico notizie esatte e veritiere sull'attività dell'avvocato, sui suoi titoli professionali ed accademici, sul ramo di attività prevalente, sempre che tali notizie non rivestano un aspetto commerciale.

Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, con delibera 3 aprile 1995, ha accolto il principio della liceità di informazione, da considerarsi doverosa per l'avvocato, senza violare i principi di decoro, dignità e riservatezza. La deliberazione del nostro Consiglio prendeva lo spunto dall'inserimento degli avvocati italiani nell'ambito professionale dei paesi della Cee (nei quali il problema della pubblicità può avere ambito e soluzioni diverse), per cui, attraverso il riconoscimento della c.d. libertà di stabilimento e la sentita necessità di una dignitosa informazione, si imponeva come doverosa l'elaborazione di particolari norme di condotta, nel solco della nostra tradizione



e delle previsioni della nostra normativa professionale.

Il Cnf, per conto suo, è giunto, con le modifiche al Codice deontologico approvate in data 16 ottobre 1999, a innovare il testo dell'art. 17 del Codice medesimo, cambiandone la rubrica (non più "divieto di pubblicità", ma "informazioni sull'esercizio professionale"), e definendo norme e modalità di esercizio della informazione consentita.

Il Cnf, infine, con la nuova ed ultima stesura del Codice, approvata in data 14 dicembre 2006, ha adeguato le norme sulla "pubblicità informativa" a quanto previsto all'art. 2/b del c.d. decreto Bersani del 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, giungendo alla formulazione attuale dell'art. 17 (Informazioni sull'esercizio professionale), dell'art. 17 bis (Modalità dell'informazione), nonché degli artt. 18 (rapporti con la stampa) e 19 (divieto di accaparramento di clientela).

Occorre osservare che l'art. 2/b del decreto Bersani non liberalizza semplicemente e totalmente la pubblicità dell'avvocato, *ma sancisce l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono per le attività libero professionali, fra l'altro, "il divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi ed il prezzo complessivo delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine"*.

Dopo la premessa di cui sopra, che abbiamo ritenuto utile e doverosa, esaminiamo ora le previsioni dei citati artt. 17, 17 bis, 18 e 19 del Codice deontologico vigente, estrapolandone i concetti e fissando le conseguenti norme di comportamento per l'avvocato.

1°) - *Informazioni sull'attività professionale* (art. 17).

a) *l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, con contenuto e forma coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, e rispondenti a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine;*

b) *l'informazione deve essere veritiera e concreta, e non può riguardare notizie riservate o coperte dal segreto professionale;*

c) *l'avvocato non può indicare il nome dei propri clienti, anche se questi vi consentano;*

d) *l'informazione deve rispettare il decoro e la dignità della professione e non può, in ogni caso, assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, comunque tendente all'accaparramento della clientela* (come può essere, ad esempio, la indicazione di gratuità della prima consultazione e, in genere, di compensi manifestamente sproporzionati all'attività professionale offerta);

e) *è consentita all'avvocato, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, corsi di formazione e di convegni in discipline attinenti la professione;*

f) *è consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché espressamente prevista dal defunto o consentita dagli eredi.*

2°) - *Modalità dell'informazione* (artt. 17 bis, 18 e 19).

Obblighi da parte dell'avvocato che intende dare informazioni di indicare:

a) *la denominazione dello studio, dei professionisti che lo compongono, per il caso di esercizio in forma associativa o societaria;*

b) *il Consiglio dell'Ordine di iscrizione dei componenti lo studio;*

c) *la sede principale di esercizio, le sedi secondarie, con specificazione degli indirizzi, numeri telefonici, fax, e-mail e sito web, se attivato;*

d) *titolo professionale dell'avvocato straniero che consenta all'avvocato straniero l'esercizio in Italia o all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, secondo le previsioni delle direttive comunitarie.*

Facoltà dell'avvocato, nel dare informazioni, di indicare (art. 17 bis):

a) *i titoli accademici;*

b) *i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari: al di fuori di questa specifica ipotesi non è consentita alcuna indicazione di specializzazione;*

c) *l'abilitazione ad esercitare avanti le giurisdizioni superiori;*

d) *i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalenti.*

A tal proposito occorre evidenziare che nelle ultime versioni del Codice deontologico è stato eliminato il limite massimo di tre nella indicazione delle materie di attività prevalente (limite posto a tutela della corretta e veridica informazione), ritenendo che tale limite non rispondesse alla *ratio* sopra indicata per gli studi associati composti da più colleghi.

Comunque, è pur sempre da considerare non conforme al decoro, dignità e correttezza, e quindi da vietare, l'indicazione di un numero eccessivo, e non rispondente a stretti criteri "tecnico-scientifici", di materie c.d. prevalenti, specie in relazione al numero dei componenti lo studio ed alla struttura dello studio medesimo: si tratterebbe, nel caso, di una evidente violazione delle finalità della disposizione, volta a tutelare il corretto rapporto con la clientela eventuale e la affidabilità della idonea preparazione tecnica dell'avvocato;

e) *le lingue conosciute, il logo dello studio e gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;*

f) *la certificazione di qualità dello studio, secondo il giustificativo e le norme di riconoscimento da parte dello Stato, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine.*

3°) - *Locandine, inserti, stampati e pubblicazioni varie.*

Nel caso di diffusione attraverso organi di stampa, o televisivi, di comunicati di informazione sull'attività professionale, o attraverso la diffusione di locandine, inserti o stampati vari, occorre valutare le seguenti circostanze, assai ricorrenti, *che possono confliggere con i doveri di decoro, dignità, trasparenza e con il divieto di accaparramento di clientela (così come previsto nell'art. 19 del Codice):*

- *le locandine, gli inserti, gli stampati devono avere una veste tipografica corretta e sobria: non sono consentite le pubblicazioni a più colori, con riquadrature ripetute e caratterizzazioni grafiche e cromatiche finalizzate ad attirare l'attenzione del pubblico, che esulano dal carattere della normale informa-*

zione, con forme proprie della pubblicità commerciale;

- le locandine, inserti e stampati debbono essere localizzati nella pubblicazione al di fuori di ogni contesto e di stretta vicinanza di altri avvisi di pubblicità commerciale, e l'avvocato deve vigilare affinché tale ipotesi non si verifichi;

- nelle pubblicazioni suddette possono essere indicati i settori di attività prevalente, nei limiti sopra previsti al punto 3°).

4°) - *Siti web e loro utilizzo* (art. 17 bis, ultimi 3 commi).

a) le modalità della pubblicazione debbono essere sobrie ed essenziali, evitando il ricorso ad immagini figurative e caratterizzazioni cromatiche proprie della pubblicità commerciale;

b) *l'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili alla sua persona* o allo studio associato o alla società di avvocati di cui fa parte;

c) l'avvocato deve preventivamente comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la forma ed il contenuto del sito.

È evidente che il Consiglio dell'Ordine può e deve valutare la rispondenza del contenuto del sito alle previsioni di cui agli artt. 17, 17 bis, 18 e 19 del Codice deontologico (informazioni e loro modalità, rapporti con la stampa e divieto di accaparramento della clientela);

d) *l'avvocato è responsabile del contenuto del sito, nel quale devono essere indicati i dati di cui al primo comma dell'art. 17 bis (precedenti punti 2°) e 3°);*

e) *il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta, o tramite banner o pop-up di alcun tipo.*

5°) - *Fotografie (personali e dei locali dello studio).*

Il problema della liceità della pubblicazione della fotografia dell'avvocato, e/o dei locali del suo studio, ha dato luogo di recente a soluzioni contrastanti.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera 29.9.1997, non aveva ritenuto censurabile la pubblicazione della fotografia in occasione del rilascio di una intervista.

Il Cnf, con il parere 16.7.1999,

aveva invece ritenuto che la pubblicazione della fotografia dell'avvocato e dei locali dello studio dovesse ritenersi incompatibile con le previsioni dell'art. 17 dell'allora vigente codice.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, nel rispetto di un rigido divieto di pubblicità per l'avvocato (pur dopo l'abolizione di tale divieto operata con la modificazione del detto art. 17) elencando nella sua delibera 22.3.2000 le modalità di informazione consentite, aveva ritenuto non opportuna "alcuna rappresentazione fotografica dello studio e degli associati".

L'avv. Remo Danovi, nel suo Commentario sull'ordinamento professionale, riteneva "accettabile" la pubblicazione delle foto dei componenti lo studio.

Il Cnf in data 30 maggio 2000, commentando le intervenute modifiche del Codice sulle modalità di informazione, aveva predisposto una bozza di regolamento nel quale erano indicate come consentite anche le fotografie.

Il vigente Codice deontologico, approvato in data 14.12.2006 in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 2b del decreto legge 4.7.2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) non ha espressamente escluso nelle modalità di informazione la pubblicazione di fotografie, pur riconfermando che l'informazione deve rispettare la dignità ed il decoro, mai assumendo i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa.

In conclusione, si ritiene possa essere lecitamente pubblicata, in sede di informativa, la foto dell'avvocato e/o dei locali dello studio, purché vengano usate forme grafiche sobrie ed essenziali, evitando prospettive ed inquadramenti particolari, nonché inserimenti ripetuti della rappresentazione della persona ed evitando di evidenziare le dimensioni e le strutture degli uffici, con modalità proprie della pubblicità commerciale.

6°) - *Rapporti con la stampa* (art. 18).

Il citato art. 18 premette che nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, rispettando i doveri di discrezione e riservatezza.

In ogni caso, oltre quanto già espresso al riguardo nel precedente punto 3°), è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale e di spendere il nome dei propri clienti (art. 18 - II).

È consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, di "tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche".

Quanto sopra, è evidente, nel rispetto dei valori di dignità, decoro e riservatezza, *particolarmente del divieto di accaparramento di clientela di cui all'art. 19.*

7°) - *Divieto di accaparramento di clientela* (art. 19).

Non è consentita all'avvocato ogni condotta diretta all'acquisizione del rapporto di clientela.

"È vietato all'avvocato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo o di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico" (art. 19 - III).

"È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare" (art. 19 - IV).

Le previsioni dell'art. 19 del codice, sopra testualmente riportate, sono assai chiare e precise:

pertanto, l'informazione consentita sulla attività professionale deve rigorosamente rispettare le previsioni in oggetto.

* *

Abbiamo cercato di esporre in modo chiaro ed evidente quali sono le modalità di informazione consentite e quelle non consentite.

Ricordiamo, infine, che la corretta informazione dell'avvocato sulla sua attività professionale è di importanza rilevante per rappresentare all'esterno la propria competenza specifica e l'idoneità di struttura del suo studio, nell'ambito della trasparenza e dell'affidabilità che deve informare il rapporto fra l'avvocato ed il suo cliente.

Domenico Sorrentino



LA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

La professione forense al femminile nell'anno europeo delle Pari Opportunità




Non a caso ho scelto di dare un doppio titolo a questo mio articolo per la nostra rivista, che dedica l'intero numero alla attività svolta dalle commissioni al termine del biennio di consiliatura.

E vorrei subito spiegarne il motivo. Cerco di rivolgermi soprattutto a quelle-quelli tra le colleghe e i colleghi che dimostrano in ogni occasione scetticismo e indifferenza rispetto all'argomento delle "Pari Opportunità" ritenendolo del tutto superato ed espressione di una forma di femminismo non condivisibile.

E così ritengo opportuno far notare e sottolineare che se anche a livello europeo si è pensato di dedicare il 2007 all'argomento (con manifestazioni a tutti i livelli, convegni, e primo fra tutti con un salone che si è tenuto proprio a Torino nel mese di ottobre) forse è perchè l'argomento è tutt'altro che superato e molto c'è ancora da dire ma soprattutto da fare per poter parlare di una effettiva parità di genere. Parità che vuol dire non certo e non solo che tutti, uomini e donne, hanno pari diritti, ma che vuol dire che a pari diritti devono corrispondere anche pari livelli occupazionali, pari rappresentanza nei centri di potere, insomma autentica democrazia.

Venendo all'attività della Commissione.

La Commissione per le Pari Opportunità anche in questo biennio è stata operativa ed operosa ed ha proseguito nel programma che si era proposta al momento della sua istituzione nel marzo 2004. Il tutto con discrezione e senza clamori, nello stile che ci si è dato (e che normalmente caratterizza il modus operandi femminile) per non cadere in enfatismi ed apparenze "femministe", e tra le mille difficoltà che l'argomento incontra.



Difficoltà che derivano in primo luogo dal fatto di trovarsi a proporre argomenti ed istanze in ambiti sempre comunque prettamente maschili (Consigli degli Ordini, Consigli Nazionali, istituzioni in genere).

Nel mese di marzo 2007 è stata organizzata una giornata di studio dal titolo "La professione forense al femminile nell'anno europeo delle pari opportunità"; nel mese di settembre è stato fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo anche da parte dei figli di avvocati di un asilo realizzato nei locali di corso Vinzaglio 8 (via Guicciardini); e, evento di grande importanza, è stata istituita una commissione interprofessionale per le pari opportunità all'interno della Consulta delle professioni.

Quanto all'asilo il progetto originario, per nulla abbandonato, prevede la realizzazione di un locale analogo a quello della Agenzia delle Entrate negli spazi dell'ex carcere delle Nuove che dovranno essere ristrutturati; ciò al fine di rendere più agevole la vita delle mamme avvocate e dei papà avvocati e di favorire la conciliazione lavoro-famiglia.

Quanto alla giornata di studio del 23 marzo sul tema "La professione forense al femminile nell'anno europeo delle pari opportunità" la Commissione può dirsi soddisfatta della scelta delle relatrici, degli argomenti trattati, dei contenuti espressi, dell'attenzione mantenuta viva per tutta la durata del convegno, della convinzione con cui tutte le presenti hanno manifestato l'univocità di pensiero.

Di una cosa non può dirsi altrettanto soddisfatta: del numero di persone che sono state presenti nell'Aula.

E allora si impone una riflessione.

Alle 3513 donne (avvocate e praticanti)

iscritte al nostro Albo alla data del 21 marzo 2007 va bene la situazione attuale e la rappresentanza di cui godono a livello politico e professionale. E quindi l'argomento, le relatrici, neppure il riconoscimento dei crediti per la partecipazione sono serviti a provocarne la presenza. Evidentemente, pur con i numeri sopra esposti, trovano giusto che nei Consigli degli Ordini le consigliere non ci siano o siano in numero minimo, che al Consiglio Nazionale Forense continui a non esserci neanche una donna, che tra gli ottanta delegati alla Cassa Nazionale Forense solo cinque siano donne, che nella politica, a livello locale e nazionale, le percentuali di presenze femminili siano tra le più basse del mondo (civile e meno civile, progredito e meno progredito).

Quindi sono contente del fatto che nei centri decisionali non si considerino neppure le problematiche che più da vicino possono riguardare le donne e che quindi ogni decisione venga presa solo da uomini e per gli uomini.

Forse perché per il solo fatto di esercitare una professione nata per il genere maschile ciò le ha portate nel loro sforzo di omologazione a considerarsi uomini in tutto e per tutto, dimenticandosi che differenze anche oggi, nonostante tutto, ce ne sono.

E allora mi dispiace un po' che non abbiano ascoltato (perché spesso ascoltare è utile e aiuta anche un po' a ragionare) la collega delegata alla Cassa – una collega di Bologna perché in Piemonte non ne abbiamo eletta neanche una) quando ha riassunto ed esposto qualche numero relativo alle differenze di reddito tra professionista uomo e professionista donna a parità di età (dimostrazione che l'uguaglianza non esiste), quando ha esposto quelle che sono state le recenti

riforme e quali potranno essere in futuro. Riforme non certo comprensive della differenza di genere, dal momento che dove si dibatte e si decide le donne non ci sono o, se ci sono, sono poche per avere un peso e vengono immediatamente schiacciate dai numeri.

E allora mi è anche dispiaciuto che non abbiano sentito la collega che nel suo intervento ha riferito, tra l'altro, che in Rwanda le donne presenti in Parlamento sono il 55%, e che quel Paese, uscito da poco dalla tragica esperienza del genocidio, mediante la costituzionalizzazione delle azioni positive ha raggiunto un'effettiva parità di genere in tutti gli ambiti, politico, amministrativo, giudiziario (!). La giornata è stata comunque positiva, gli sforzi organizzativi sono comunque stati premiati: tutte le relatrici invitate, le rappresentanti delle istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Governo), le colleghe di altri Fori d'Italia si sono puntualmente presentate ed hanno dato il loro qualificato e convinto contributo.

E questo perché ci credono e sono convinte che molto ci sia da fare e molto si debba e possa fare.

Io e la Commissione siamo certe di avere contribuito ad inserire un altro tassello.

Venendo infine alla Commissione interprofessionale, che io sono stata chiamata a coordinare, direi che quest'ultima realizzazione riveste una grande importanza ed un grosso passo avanti per l'ottenimento di risultati. La Commissione ha subito ottenuto spazio a Melting Box, dove ha avuto la disponibilità di uno "stand espositivo" ed ha organizzato un breve convegno nel quale le rappresentanti degli Ordini hanno svolto una relazione. Nel trovarci con le colleghe degli altri Ordini (Medici, Architetti, Ingegneri, Chimici, Commercialisti, Geometri, Consulenti del Lavoro, Assistenti Sociali, Veterinari) abbiamo verificato che le principali problematiche sono comuni e che solo unendo le forze (e sono tante visti i numeri delle donne iscritte ormai in tutti gli Albi professionali) si potranno compiere passi determinanti ed incisivi per realizzare progetti e raggiungere risultati che a livello di singoli Ordini sono troppo difficili o comunque troppo lenti, e che solo riuscendo a creare una maggiore coesione ed una maggiore coscienza di genere si potranno fare finalmente dei progressi.

Emilia Lodigiani





LA COMMISSIONE PRATICA

La Commissione Pratica, anche per questo biennio, si è dovuta confrontare, innanzitutto, con il numero sempre crescente di iscritti alla pratica professionale: ad oggi, i praticanti iscritti nel registro tenuto dall'Ordine sono 2.288, e di questi 812 stanno compiendo i prescritti due anni di formazione.

Al di là quindi di un primo incombente, volto a fronteggiare la "gestione ordinaria" della situazione, e pertanto smaltire l'attività di controllo e certificazione dello svolgimento della pratica, la Commissione ha deciso di intervenire attraverso la proposta al Consiglio di adozione di uno strumento normativo, di natura regolamentare, che potesse finalmente essere preso a base di una più completa e precisa individuazione delle modalità di compimento della pratica di avvocato.

Uno, e forse il principale, degli obiettivi che ci si era posto, consisteva nel riportare ad una posizione di assoluta centralità della pratica forense, il rapporto tra dominus e praticante.

La sensazione più sconcertante infatti che più spesso assale chi della pratica professionale ha deciso di occuparsi, è quella della totale, assoluta e – purtroppo – generalizzata assenza di un costruttivo e sano rapporto tra la figura del dominus e quella del suo tirocinante.

La casistica raccolta quotidianamente spazia tra esempi di vera e propria pratica fittizia, ovvero di mero comodo, in cui il legame tra il praticante e lo studio del dominus (poiché in tali casi è del tutto assente il rapporto personale) consiste in una vuota indicazione burocratica, fino all'estremo opposto, quando il praticante viene adibito esclusivamente al disbrigo di lavoro segretariale e meramente esecutivo.

Il Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine, proprio con l'intenzione di riqualificare il rapporto tra l'avvocato ed il suo tirocinante, ha



introdotto alcune novità, quali l'esperienza quadriennale minima per l'avvocato che desidera avere praticanti, il massimo di due praticanti per ogni legale iscritto, il ruolo certificativo dell'avvocato anche nella raccolta e documentazione delle udienze.

Parimenti, nella consueta attività di verifica semestrale delle relazioni, la commissione pratica pone la massima attenzione nell'indagine delle effettive condizioni di svolgimento del tirocinio, ponendosi a tal fine in sinergico contatto con la commissione disciplinare.

Altro aspetto dello stesso problema, e cioè della insostituibile rilevanza del rapporto dominus-praticante, è quello che attiene alla possibilità di sostituire un periodo di pratica forense con il conseguimento del diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali o altri tirocini ritenuti equipollenti alla frequentazione di uno studio legale.

L'attuale quadro normativo di riferimento non consente molti spazi interpretativi.

L'art. 16 del d.l. 398/97 prevede infatti l'istituzione di scuole biennali di

specializzazione per le professioni legali, le quali provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza "attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche¹, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio".

Il 28 settembre 2002 il Cnf ha conseguentemente deliberato che gli adempimenti di uno dei due anni di pratica forense possano essere sostituiti con il conseguimento del diploma presso le suddette scuole di specializzazione: il che significa che il periodo effettivo di praticantato viene ridotto ad un anno con evidente depauperamento del ruolo fondamentale del tirocinio forense.

Negli stessi termini, doverosamente adeguandosi, si esprime l'art. 4, 2° c., del Regolamento adottato dal nostro Consiglio.

A ciò si deve aggiungere che da quest'anno il diploma della scuola di specializzazione è requisito indispensabile per accedere al concorso in magistratura, per cui pare evidente che nel prossimo futuro la frequentazione della scuola



la di specializzazione verrà ulteriormente incentivata a discapito di una pratica effettiva (senza contare che, essendo previsto il numero chiuso degli iscritti, verosimilmente gli studenti più capaci andranno alla scuola e all'avvocatura accederanno solo i meno meritevoli, ovvero i meritevoli ma con un anno in meno di formazione “sul campo”).

Parimenti preoccupante è la possibilità riconosciuta da alcuni Ordini² di sostituire la pratica forense con un periodo di tirocinio della durata di 12 mesi presso gli uffici giudiziari con contestuale esonero dall'obbligo in capo al praticante di frequentare lo studio di un avvocato; il nostro Consiglio ha per il momento preferito – riteniamo a ragione – riconoscere la facoltà per il praticante di richiedere di svolgere all'estero una parte del proprio percorso di tirocinio, attraver-

so la partecipazione a stages formativi presso organismi ed istituzioni internazionali.

L'Avvocatura crediamo abbia il dovere di interrogarsi sulla validità e sull'efficacia di tale contesto di riferimento nella formazione professionale delle nuove leve di avvocati, nonché il dovere di valutare se assumere eventuali iniziative in occasione dell'imminente discussione in aula del disegno di legge sull'ordinamento forense³.

Ed infine, la commissione ha ritenuto opportuno iniziare una riflessione in merito a tutti quei giovani che, terminato il periodo biennale di pratica forense, ed acquisito il certificato di compiuta pratica necessario per affrontare l'esame abilitativo di Stato, permangono iscritti nel registro praticanti, spesso con abilitazione al patrocinio, ed affrontano ogni giorno attività ad ogni

effetto paraprofessionale negli studi del distretto.

Queste figure professionali, dalle quali – non dimentichiamolo – tanti nostri studi attingono linfa intellettuale e “qualificata manovalanza” meritano, a parere della Commissione, una serena ed approfondita riflessione che possa portare, de jure condendo, ad un riconoscimento di tipicità e, conseguentemente, di tutela. D'altro canto, non è chi non veda come l'istituzione di una vera e propria categoria professionale intermedia (riconoscendo ex lege quanto già – nei fatti – esistente) potrebbe portare ad una rivalutazione del ruolo dell'avvocato abilitato, consentendo nel contempo la regolamentazione del coacervo di rapporti, fattuali e giuridici, oggi insistente sull'immensa area grigia di coloro i quali possono essere definiti, forse con immaginazione, “praticanti a ferma lunga”.

¹ Come vengono distribuite e gestite le attività pratiche previste dal d.l. 398/97 per quanto concerne la professione forense?

² Cfr. Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Milano ed il Tribunale e Corte d'Appello di Milano al link <http://www.ordineavvocatimilano.it/html/index.html>

³ L'Unione delle Camere Penali, nell'ultimo congresso di Treviso, ha preso posizione in merito alle scuole di specializzazione optando per l'insostituibilità della pratica forense con la frequenza di scuole, corsi di formazione o frequentazione di uffici giudiziario. Cfr. documento al link <http://media.camerepenali.it/200710/3151.doc?ver=1>



TUTTO BENE IN FAMIGLIA...

Con uno slancio di presunzione, che speriamo ci perdonerete, abbiamo scelto questo titolo – in parte ispirato a quello del recente libro di Cesare Rimini – per presentare il nostro breve resoconto dell’operato della Commissione Famiglia nei due anni di consiliatura che stanno per concludersi.

La Commissione – ai cui componenti esterni va il più sentito ringraziamento nostro e di tutto il Consiglio – ha, ci pare, bene operato, in primo luogo realizzando numerose iniziative attraverso le quali abbiamo cercato di portare a tutti i Colleghi i migliori strumenti per l’aggiornamento e per la formazione.

A marzo 2006 il diritto di famiglia ha registrato rilevanti modifiche sostanziali e processuali ed a luglio,

dopo averne “monitorato” le prime applicazioni, abbiamo organizzato il convegno: *Le modifiche del diritto di famiglia viste dagli avvocati*: una occasione di confronto riservata a noi avvocati ma non certo “domestica” quanto al livello delle relazioni, che è stato eccellente.

Nell’autunno del 2006 abbiamo organizzato tre incontri di approfondimento sui profili patrimoniali a volte ingiustificatamente sottovalutati: *Trust e fondo patrimoniale, Patto di Famiglia e Regimi patrimoniali della famiglia di fatto*.

Nel 2007, da gennaio a luglio, si è tenuta la *Scuola per la formazione dell’Avvocato della Famiglia e del Minore*, iniziativa ormai collaudata da varie edizioni, che si propone di curare la formazione tecnica e

deontologica dell’Avvocato familista.

L’approccio è stato multidisciplinare, con approfondimento non solo giuridico, ma anche di attenzione al profilo psicologico e sociale. Giunti a metà del corso, abbiamo riproposto l’iniziativa, cui già avevano aderito molti partecipanti alla Scuola nella scorsa edizione, della assistenza “guidata” ad udienze avanti il Tribunale per i Minorenni ed alla Corte d’Appello Sezione Famiglia: le adesioni sono state davvero molte ed hanno testimoniato, ci pare, un meritevole interesse degli iscritti all’approfondimento “sul campo” della materia.

Infine, lo scorso mese di luglio, sono entrate in vigore “a sorpresa”, (ci si era ormai... assuefatti alle puntuali proroghe annuali...), le disposizioni della



legge 149/01 che hanno introdotto la figura del difensore d'ufficio nei procedimenti di adottabilità e previsto l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di Volontaria Giurisdizione avanti il Tribunale per i Minorenni. Abbiamo predisposto gli elenchi dei difensori d'ufficio che ne hanno fatto richiesta e per il 17 dicembre abbiamo organizzato un incontro dal titolo *"Il difensore d'ufficio e l'avvocato del minore avanti il Tribunale per i Minorenni - quali poteri di rappresentanza e quali doveri? Prime riflessioni"* per confrontarci tra di noi sulle mille problematiche che questa riforma fa sorgere anche sotto il profilo deontologico, soprattutto nei casi in cui siamo chiamati a difendere senza poter avere alcun contatto con la parte assistita.

Il prossimo compito del Consiglio sarà senz'altro quello di organizzare un Corso di preparazione alla difesa d'ufficio civile avanti il Tribunale per i Minorenni, affiancando tale iniziativa a quella già da anni avviata per il difensore d'ufficio penale.

La Commissione ha anche mantenuto costanti contatti con i Magistrati che dirigono gli Uffici ove quotidianamente l'Avvocato familiarista opera, tanto a Torino che negli altri Tribunali del Distretto, in questo secondo caso avvalendosi dell'aiuto delle Associazioni e della collaborazione con le altre Commissioni Famiglia degli Ordini Distrettuali, con le quali si è progettato l'ambizioso traguardo di un coordinamento allargato in un'ottica di individuazione – Avvocati e Magistrati – di linee guida condivise. Ancora molto vi è da fare in proposito ma la via è stata "tracciata".

Sino a qui il resoconto del nostro lavoro, ma non possiamo non parlare dell'impegno dei Colleghi che hanno seguito le nostre iniziative: la partecipazione è stata imponente, e ciò è fonte di viva soddisfazione perché testimonia che gli Avvocati condividono i principi deontologici che impongono la competenza e l'aggiornamento professionale nel settore nel quale viene svolta l'attività.

Possiamo quindi sperare che stia per

tramontare definitivamente l'erroneo convincimento secondo il quale ogni avvocato potrebbe occuparsi anche occasionalmente di cause di famiglia in quanto "facili".

Al contrario, ne siamo convinte, l'avvocato che si occupa di Famiglia e Minori deve ai propri assistiti una competenza particolarmente accurata, tanto giuridica che di attenzione ai profili psicologici e sociologici del caso. Competenza che implica la capacità di comprendere quando è necessario richiedere l'intervento di un'altra figura professionale, ad esempio quella dello psicologo o del mediatore, e che impone altresì una speciale attenzione al profilo deontologico del proprio operato.

In proposito, il Consiglio ha "nel cassetto", nell'ambito delle conversazioni in tema di deontologia, un progetto di uno specifico incontro in tema di deontologia dell'avvocato familiarista.

Arrivederci, quindi, alle prossime iniziative.

Marina Notaristefano
Luciana Guerci





LA TENUTA DELL'ALBO, ELENCHI E REGISTRI

La gestione di un Ordine Forense che sta raggiungendo i cinquemila iscritti (con oltre duemilatrecento praticanti) è opera titanica, resa possibile soltanto grazie alla diuturna presenza ed attenzione del Consigliere Segretario ed alla preziosa collaborazione del personale di Segreteria, diretto in modo impareggiabile dalla sig.ra Mariella Francone.

È curioso rilevare come per la prima volta nella storia il numero delle donne avvocato abbia ampiamente superato quello degli uomini (solo tra gli avvocati cassazionisti il numero degli uomini è ancora prevalente).

Il nostro complesso ordinamento professionale – che ha la sua fonte nel susseguirsi di una serie di provvedimenti legislativi che si sono sovrapposti all'originaria legge regolatrice (1933), introducendovi modifiche e integrazioni spesso incoerenti e di difficile interpretazione – affida all'Ordine Forense territoriale la tenuta dell'Albo professionale; al quale nel tempo si sono affiancati Elenchi speciali (degli addetti agli Uffici Legali degli enti pubblici; dei Professori Universitari a tempo pieno), Sezioni speciali (degli avvocati esteri che esercitano in modo permanente la professione nel territorio nazionale, con il titolo professionale di origine; degli avvocati che esercitano la professione in forma societaria), Registri speciali (dei praticanti abilitati al patrocinio).

Il Regolamento interno del

Consiglio attribuisce al Consigliere Segretario l'istruzione delle pratiche di iscrizione-cancellazione dall'albo, elenchi e registri, e la relativa revisione.

La vicenda dell'iscrizione all'albo di un nuovo Collega ha inizio con la gestione del fascicolo della pratica forense, che culmina con il rilascio del certificato di compiuta pratica. Numerose sono le richieste di trasferimento a/da altro Ordine.

Per i candidati che hanno superato l'esame di abilitazione, poi, debbono essere istruite le pratiche di iscrizione all'Albo da sottoporre al Consiglio.

I nuovi Avvocati sono invitati a prestare il giuramento previsto dalla legge in forma solenne innanzi alla Corte d'Appello in udienza collegiale. Nell'occasione è recente tradizione la partecipazione delle famiglie, che sono accolte presso la sede dell'Ordine per festeggiare insieme (con austerità) l'importante traguardo raggiunto dai giovani congiunti e per conferire solennità alla simbolica consegna del Codice Deontologico.

La Segreteria dell'Ordine di Torino da sempre svolge anche una preziosa opera di consulenza e assistenza nello svolgimento delle pratiche previdenziali in favore dei colleghi e dei loro familiari.

Dal corrente anno sono convocati incontri mensili presso la sede del Consiglio per rispondere ai quesiti posti dai Colleghi, e per sensibilizzare i più giovani di fronte ai problemi previden-

ziali. L'iniziativa sta riscuotendo ampio successo.

- *La Commissione Parcelle.*

Nel biennio che si sta concludendo il coordinamento della Commissione Parcelle è stato assunto *ad interim* dal Consigliere Segretario.

Numerosi Consiglieri hanno svolto con diligenza e competenza il delicato compito di esprimere il parere di congruità delle parcelle, provocando l'intervento del *plenum* del Consiglio nei casi più rilevanti.

Anche in tema di interpretazione ed applicazione della tariffa forense l'Ordine di Torino ha riscosso apprezzamento anche fuori dai confini del Distretto.

È stato pubblicato su *la Paziienza*, ed è stato inserito nel sito web dell'Ordine, una sorta di *calepino* che raccoglie numerose informazioni in materia tariffaria, ricco di citazioni giurisprudenziali. Tale "breviario" si è rivelato un utile strumento di lavoro, tanto che ne è stata richiesta la pubblicazione da parte di altri Ordini, ed infine anche dalla Provincia di Potenza, in un volume pubblicato da Maggioli Editore sulla gestione del contenzioso degli enti pubblici (l'opera è disponibile presso la sede del Consiglio).

L'Ordine di Torino, poi, è stato invitato da vari Ordini Piemontesi a tenere convegni di studio in materia tariffaria.

Guglielmo Preve



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Alla fine dei due anni di Consiglio è tempo di bilancio e di rinnovo di impegno anche per il Patrocinio a spese dello Stato.

Con la Legge finanziaria 2007 è stata sottratta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la competenza relativa all'ammissione in via provvisoria nel processo amministrativo, mentre a luglio 2007 è entrata in vigore la Legge 149/2001, che ha introdotto il difensore d'ufficio nel processo minorile.

Le domande presentate ed esaminate sono così aumentate in modo rilevante: a fine 2006 eravamo arrivati al numero 2016, mentre quest'anno – alla data del 15.12.2007 – siamo già arrivati a 2132.

Per fare fronte al lavoro è stato necessario il particolare impegno della Segreteria dell'Ordine, che è stata recentemente dotata di un nuovo programma informatico per agevolare la gestione del servizio.

Ad essa deve andare il nostro vivo ringraziamento, così come ai colleghi che,

attraverso lo sportello di giustizia, ascoltano direttamente i cittadini e li aiutano nella individuazione specifica delle pretese che essi intendono fare valere in giudizio e, se del caso, evidenziano la manifesta infondatezza delle pretese stesse.

Il Consiglio – salvo i casi che richiedono la integrazione della documentazione ovvero un approfondimento specifico – esamina e provvede su tutte le pratiche entro la settimana e nelle ipotesi di scadenza effettiva viene assunto, anche in giornata, provvedimento presidenziale, che viene poi sottoposto alla ratifica consiliare.

Ciò comporta però un aggravio di lavoro per la Segreteria ed è quindi necessaria la massima collaborazione da parte degli avvocati, affinché, nei limiti del possibile, anticipino i tempi, senza arrivare all'ultimo momento.

Il Consiglio dell'Ordine ha finora svolto, e non mancherà di farlo in seguito, il proprio ruolo di ente al servizio dei cittadini e della giustizia nell'accesso alla

tutela dei diritti per i non abbienti e rinnova l'invito agli avvocati torinesi per il patrocinio a spese dello Stato a che svolgano con assoluta diligenza gli incarichi che vengono loro affidati, valutando le azioni da intraprendere anche in relazione alla concreta possibilità di raggiungimento del risultato sperato.

E poiché la questione continua ad essere riproposta, invita gli avvocati a ricordare agli assistiti che ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per la ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato “rilevano anche i redditi che non sono assoggettati a imposta, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi, rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale” Cass. penale, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 18374.

Michele Carpano





BREVI NOTE SUL PAGAMENTO DEL DIFENSORE CON PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Alla luce delle disposizioni che regolano la difesa dei non abbienti, sono opportune alcune riflessioni onde individuare (nonostante norme apparentemente contraddittorie tra loro) la strada maestra da percorrere nella determinazione dei compensi spettanti al difensore.

A spargere incertezze su questo tema ha contribuito in misura importantissima il d.l. 04/07/2007 n. 223 convertito il l. 04/08/2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani) che, all'art. 2 recita: "... sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime".

Non è parso vero a taluni magistrati (pochissimi, in verità, a quanto mi risulta) a tale disposizione far riferimento per liquidare onorari al di sotto dei minimi tariffari previsti dal d.m. 8 aprile 2004 n. 127.

Occorre a tal proposito ricordare che l'art. 82 del d.p.r. 30/05/2004 n. 115 (onorario e spese del difensore) così recita: "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, relative ad onorari, diritti e indennità, tenuto conto della

natura dell'impegno professionale...".

Risulta a tal punto chiaro che i valori medi, cui si fa riferimento nella disposizione suindicata, altri non possono essere se non quelli da determinarsi tra i minimi e i massimi tariffari e non quelli individuati da qualcuno, con decisione alquanto stravagante, poi riformata, tra il valore zero e la metà del massimo tariffario.

Concludendo, e di ciò possiamo essere certi, le tariffe professionali di cui al d.m. 08/04/2007 n. 127 non sono state abolite dal c.d. decreto Bersani ed a queste sole deve farsi riferimento in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio.

Oliviero Dal Fiume

oriano casamenti

FISIOTERAPISTA

magnetoterapia ronefor
 laserterapia/ultrasuoni
 t.e.n.s./ionoforesi
 massoterapia/kinesiterapia
 rieducazione ortopedica
 rieducazione isocinetica (rev 7000)
 rieducazione propriocettiva delos (D.E.B.)

tecarterapia
 hydroforterapia

TRATTAMENTI DOMICILIARI
 CELL. 335 80 129 36

C.so Ferrucci 68/B - 10138 Torino - Tel. 011 434 58 68

studio ronefor

BENESSERE

endermologie L.P.G corpo
 lift 6 viso/decoltè/seno
 V-light anti-acne
 V-light anti-età
 V-light fotoepilazione

Esclusivista prodotti (creme):
 les spécifique endermologie (corpo)
 les spécifique cosmècannique (viso)
 DermaNew sistema di microdermoabrasione

Via Virle, 1 - 10138 Torino-Tel. 011 434 58 68



RELAZIONE COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha da tempo istituito la Commissione di studio sulla difesa d'ufficio con lo scopo di approfondire le problematiche che la materia quotidianamente pone nell'esercizio della nostra professione.

Diversi sono i punti nevralgici che l'avvocatura nel suo complesso è chiamata ad affrontare affinché la difesa d'ufficio risponda davvero ai principi costituzionalmente garantiti e alle esigenze di chi è sottoposto a procedimento penale.

Primo fra tutti è quello dell'effettività della difesa d'ufficio, intendendo con questo pur generico termine quella difesa penale che assume caratteristiche che la rendono uguale, quantomeno sotto il profilo della tutela dell'imputato, alla difesa fiduciaria.

Per ottenere questo risultato, fondamentale per qualsiasi ordinamento giuridico che voglia con pretesa di ragione definirsi civile, è che la difesa d'ufficio venga svolta da soggetti professionalmente preparati al compito che sono chiamati a sostenere.

Oltre a ciò è tuttavia necessario che la difesa d'ufficio sia resa veramente "effettiva" attraverso la sua organizzazione pratica.

Un'organizzazione che consenta da un lato agli iscritti negli appositi albi di programmare i propri impegni professionali ed essere con ciò pronti nel momento in cui verranno chiamati a sostenere la difesa e dall'altro al Consiglio dell'Ordine di monitorare l'attività dei propri iscritti al fine di garantire il più elevato standard possibile del servizio offerto.

A queste esigenze risponde il regolamento della difesa d'ufficio redatto dal Consiglio dell'Ordine.

La Commissione prima di proporre le modifiche sopra citate, ha ritenuto di dover assumere il maggior numero di informazioni possibili sullo stato dello

svolgimento della difesa d'ufficio nel Tribunale di Torino.

Per fare ciò è stato istituito l'Osservatorio che ha svolto la sua indagine dal gennaio all'aprile del 2007.

Su incarico del Consiglio dell'Ordine e autorizzazione del Presidente del Tribunale, sono state monitorate due udienze alla settimana per ciascuna delle quattro sezioni del Tribunale penale (la seconda sezione, com'è noto, si occupa dei provvedimenti di riesame delle misure cautelari).

L'indagine ha avuto lo scopo di verificare, sul campione come sopra individuato, quale fosse l'incidenza numerica delle difese d'ufficio, nonché quale fosse il livello di partecipazione effettiva dei difensori ai processi, posto che diversi Uffici Giudiziari avevano segnalato al Consiglio un elevato numero di "mancate difese".

Il risultato dell'indagine è stato il seguente:

Processi monitorati	486
Imputati contumaci	306
Imputati presenti	195
Imputati detenuti	61
Imputati irreperibili	3
Imputati stranieri	188
Imputati italiani	377
Difensori di fiducia presenti	254
Difensori di fiducia sostituiti ex art. 102 c.p.p.	96
Difensori di ufficio presenti	106
Difensori di ufficio sostituiti ex art. 102 c.p.p.	83
Difensori di fiducia sostituiti ex art. 97 c. 4 c.p.p.	15
Difensori di ufficio sostituiti ex art. 97 c. 4 c.p.p.	11

Questi risultati ovviamente non hanno la pretesa di essere un dato statistico scientificamente attendibile sulla base del quale svolgere valutazioni che possano essere estese alla totalità dei processi celebrati avanti al Tribunale di Torino.

Tuttavia sono stati un elemento importante al fine di elaborare le modifiche al regolamento sulla difesa d'ufficio entrate in vigore nel Luglio 2007.

Anzitutto si impone all'attenzione di chi legge l'alto numero dei processi nei quali la difesa viene assunta da un difensore d'ufficio, che sono pari circa alla metà di quelli svolti da difensori di fiducia.

Un processo su tre, quindi, vede l'intervento del difensore d'ufficio.

Questo dato è forse quello che maggiormente sottolinea l'importanza capitale che la difesa d'ufficio assume nell'attuale ordinamento processuale italiano.

Altro dato che emerge è lo scarso numero delle c.d. "mancate difese" da parte di difensori d'ufficio.

Sono infatti 11 i casi in cui il giudice ha dovuto nominare un difensore ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p. in ipotesi di mancata presenza del difensore d'ufficio designato.

Certamente quindi è necessario stimolare ancora di più l'attenzione e la sensibilità dei colleghi sul valore della difesa d'ufficio e sulle responsabilità che essa comporta, tuttavia è anche doveroso osservare come la quasi totalità degli avvocati d'ufficio segua l'evolversi processuale con doverosa diligenza e attenzione.

L'Osservatorio ha consentito di evidenziare un altro dato che è parso rilevante al fine delle modifiche al regolamento e cioè che il servizio fornito dal turno del "difensore immediatamente

reperibile”, ha avuto uno scarso utilizzo da parte dei magistrati.

Ciò, unitamente al ricordato esiguo numero delle “mancate difese”, ha reso evidente il sovra dimensionamento del turno del “difensore immediatamente reperibile” già istituito con il regolamento entrato in vigore nel 2006.

Pertanto la prima modifica al regolamento sulla difesa d’ufficio, è stata prevedere che il turno veda la presenza quotidiana di un solo avvocato, art. 13.

Tale difensore deve presentarsi entro le ore 9.00 del giorno di reperibilità presso i locali del Consiglio dell’Ordine al fine di segnalare la propria disponibilità e comunicare il numero di telefono portatile cui sarà rintracciabile nel corso della mattinata.

Nel giorno di reperibilità il difensore ha il dovere di rimanere all’interno del Palazzo di Giustizia e raggiungere, nel più breve tempo possibile, l’aula di udienza del Giudice che abbia richiesto il suo intervento.

Altro problema affrontato è stato quello relativo alle modalità di segnalazione del collega assente ingiustificato, che già aveva suscitato perplessità al momento dell’adozione del regolamento.

L’originaria disciplina prevedeva infatti che fosse il difensore “immediatamente reperibile” a riferire al Consiglio dell’Ordine il nominativo del collega sostituito.

Imbarazzi e difficoltà sono stati quindi superati dalla modifica attualmente apportata all’art. 9 del regolamento.

Quest’ultimo stabilisce che l’Autorità Giudiziaria contestualmente alla richiesta di intervento del difensore, su precisa domanda dell’operatore del Consiglio dell’Ordine, fornisca il nominativo dell’avvocato assente ingiustificato.

È stato poi riequilibrato il sistema delle “sanzioni” in caso di comportamenti del difensore d’ufficio che manifestino l’indisponibilità a ricoprire l’incarico nel modo adeguato.

L’art. 18 del regolamento prevede oggi che la reiterazione di tre assenze ingiustificate che abbiano determinato la necessità di sostituzione del difensore d’ufficio ex art. 97 c. 4 c.p.p. comporti l’instaurazione di un “contraddittorio” avanti il Consiglio dell’Ordine nel corso del quale il

difensore potrà esporre le ragioni della propria condotta.

Ove queste ultime non vengano ritenute idonee a giustificare le assenze, l’avvocato verrà sospeso dalle liste dei difensori d’ufficio per il periodo di un anno, al termine del quale verrà nuovamente inserito.

Ove nei due anni successivi l’avvocato dia corso nuovamente a tre “mancate difese”, verrà sospeso dalle liste per altri due anni.

Infine, in presenza di una successiva ed ulteriore reiterazione di assenze ingiustificate il Consiglio dell’Ordine ne disporrà la cancellazione dagli elenchi.

Infine poiché l’esperienza dell’Osservatorio ha consentito di assumere informazioni e consapevolezza circa l’effettivo svolgersi della difesa d’ufficio nella quotidiana amministrazione della Giustizia si è ritenuto che tale strumento non dovesse cessare la sua funzione dopo un solo ciclo di “osservazione”, bensì dovesse essere migliorato e sviluppato al fine di ancor meglio

comprendere quali siano gli strumenti utili a rendere sempre più efficiente la difesa di tutti.

È stato pertanto istituito in via permanente, art. 20 del regolamento, l’Osservatorio sulla difesa d’ufficio, con lo scopo di monitorare periodicamente l’effettività dell’esercizio di tale funzione.

Gli aspetti problematici su cui lavorare sono ancora molti, e ancora molti i problemi irrisolti.

Tra gli altri segnaliamo la comprensione e il miglioramento dei meccanismi di nomina e di assunzione della difesa d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Militare.

Per questo la Commissione ed il Consiglio dell’Ordine sono grati a tutti i colleghi che vorranno far pervenire commenti, riflessioni, proposte e consigli utili affinché l’avvocatura possa garantire a tutti i cittadini un diritto fondamentale: l’effettiva difesa.

Michela Malerba





“LA PAZIENZA”: LA LINEA EDITORIALE SEGUITA NEGLI ULTIMI DUE ANNI DI LAVORO



Non è sempre facile individuare i criteri che devono ispirare le scelte redazionali di una rivista professionale, stanti i molteplici problemi che possono e debbono essere affrontati in una fase di evoluzione così delicata come quella attuale.

Con l'intento di individuare un fil rouge tra passato e futuro del nostro lavoro, abbiamo cercato di muoverci, così proseguendo nel cammino già in precedenza intrapreso, coniugando i principi fondanti la nostra professione con le nuove esigenze che oggi si presentano.

In questa prospettiva la rivista si è diffusa nei continui aggiornamenti normativi e giurisprudenziali dando anche voce alle singole associazioni ed in particolare ai lavori delle commissioni consiliari. Fra queste ci piace segnalare il costante contributo proveniente dalla Commissione per Pari opportunità e da alcune colleghe sensibili a questa problematica. Per non trascurare il passato sono stati pubblicati ritratti di giuristi subalpini, frutto del certosino impegno di studio e ricerca di alcuni appassionati colleghi.

Le recenti liberalizzazioni, frutto del decreto Bersani, hanno stimolato critiche e riflessioni sul futuro e la credibilità della professione forense e del suo adeguarsi alle nuove possibilità comunicative (*rectius* pubblicità e marketing): tra il giugno ed il settembre 2006 numerosi sono stati gli incontri tra il Consiglio dell'Ordine ed i suoi iscritti).

Ma l'evento più significativo è stata la commemorazione ufficiale del trentennale della scomparsa dell'avv. Fulvio Croce, che ha visto l'Ordine di Torino impegnato (4-5 maggio 2007) in un convegno nazionale di rilievo e spessore culturale assoluto, vista anche la partecipazione di alcuni dei più illustri esponenti istituzionali del nostro Paese. A corollario del convegno si devono rammentare l'allestimento di una mostra fotografica su quegli anni, la pubblicazione con *La Stampa* del dvd sull'omicidio dell'Avv. Croce e la relativa proiezione del film al cinema *Massimo*.

Con l'occasione si è cercato di stimolare il dialogo e gli incontri con le generazioni più giovani attraverso la

diffusione di un questionario che mirava a comprenderne le motivazioni, le aspettative e le esigenze. Anche se l'esito di questo tentativo non è stato incoraggiante, lo sforzo dovrà essere necessariamente ripreso.

Buon esito, invece, ha avuto il Forum di discussione e dibattito che si è tenuto il 21.11.2007, presso i locali dell'Ordine, dal titolo: “Un avvocato tante professionalità”. A detto incontro hanno partecipato anche esponenti del mondo universitario nonché un nutrito numero di giovani colleghi, dando vita ad un vivace e stimolante dibattito, qui di seguito brevemente riassunto a cura del collega Carlo Pavesio.

Il saluto del Presidente avv. Mauro Ronco e l'introduzione dell'avv. Carlo Pavesio hanno aperto i lavori ed introdotto gli interventi di giovani e qualificati colleghi, gli avv.ti Elena Appendino, Germana Bertoli, Luca Bruno, Stefano Caniglia, Dafne Koumentakis e Barbara Passanisi che con preparazione ed attenzione hanno saputo affrontare diversi temi di interesse. In particolare: la diversa formazione e organizzazione professionale dell'avvocato penalista da quella del civilista; la necessità sempre più sentita e comune a tutte e due le professioni di una specializzazione in aree di competenze come elemento di differenziazione competitiva nonché di garanzia di giusta tutela dei clienti in osservanza del precetto deontologico del “dovere di competenza”; la non chiusura alle nuove esigenze in termini di comunicazione e sviluppo della clientela; la sempre maggiore importanza degli strumenti informatici e delle comunicazioni internet come esigenze impre-

scindibili per una professione che vuole essere partecipe del mondo attuale.

Gli interventi degli Avv.ti Guido Cravetto, Paolo Montalenti, Alberto Musy, Elena Negri, Fabio Regoli, Stefano Commodo, Romana Vigliani, Anna Chiusano, Filippo Vallosio, Paolo Gallinatti, Marco Bonelli e le conclusioni degli avv.ti Silvana Fantini e Paolo Davico Bonino hanno ulteriormente arricchito e vivacizzato il dibattito offrendo diversi spunti di riflessioni circa: il rapporto tra università e professione, precisandone i confini e distinti ruoli; il numero elevato di iscritti dell'Ordine e la prossima "rivoluzione" dei crediti informativi; l'approccio necessario e non ipocrita verso un rapporto con i clienti caratterizzato da giusto riconoscimento intellettuale e professionale ma anche economico; la necessità di una presenza autorevole del Consiglio dell'Ordine vicina alle concrete esigenze degli iscritti e di non paura del confronto con il "mercato", pena un inevitabile allontanamento degli iscritti.

In questa prospettiva è di grande interesse riportare le istanze che gli avv.ti Elena Appendino, Germana Bertoli, Luca Bruno, Stefano Caniglia, Dafne Koumentakis e Barbara Passanisi hanno espressamente formulato in risposta a specifica sollecitazione. La domanda dei più giovani colleghi è stata quasi unanime in una richiesta al Consiglio dell'Ordine a far sì che vi sia

(a) uno "sportello della deontologia", e cioè un punto di riferimento, per esempio con la presenza dei già Presidenti del Consiglio dell'Ordine o di altri autorevoli colleghi a cui il Consiglio può delegare il compito di offrire linee guida di interpretazione ed indirizzo delle norme deontologiche senza il rischio di confusione tra il ruolo di controllore e controllato e permettere così un più agevole ricorso e una più libera risposta;

(b) un maggior rigore sulla pratica professionale con un controllo attento da parte del Consiglio dell'Ordine, in primo luogo sui *domini* chiamati a certificare l'effettivo svolgimento della pratica.

Una considerazione finale: è stata auspicata una reiterazione con regolarità di

questi momenti di incontro, con l'auspicio di una sempre maggiore partecipazione di voci diverse, così da favorire l'affermarsi di un denominatore comune per una "giusta distanza" rispetto alle nuove sollecitazioni del mondo circostante senza una rincorsa affannata a comportamenti non in linea con le nostre norme deontologiche ma anche senza paura di confrontarsi con le esigenze concrete dei nostri clienti ed anzi essere verso questi sempre più propositivi. Ciò per evitare che il caustico commento di Woody Allen, riportato dal recente raffinato e stimolante saggio dei colleghi torinesi Fulvio Gianaria e Alberto Mittone "L'Avvocato necessario", che qui riprendo

"Domani alle 6 sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso.

Dovevo essere giustiziato alle 5, ma ho un avvocato in gamba"

diventi l'unica icona con cui la nostra, bellissima ed unica, professione viene dipinta.

Il Comitato di redazione



CENTRO ACUSTICO UDIRE

CORSO SAN MAURIZIO, 19/C - TORINO - Tel e Fax 011/8397903

ORARI: dal lun. al ven. 9,00-12,30\15,00-19,00 sab. 9,00\12,00

Applicazioni di apparecchi acustici in collaborazione con le migliori aziende produttrici
Apparecchiature elettromedicali

Prova gratuita degli apparecchi acustici OPEN FITTING (senza occlusione del condotto)

Consulenza e assistenza per forniture a carico del S.S.N. (ad aventi diritto)

Servizi attivi anche a domicilio su appuntamento

Possibilità di pagamenti personalizzati ad interessi zero

BUONO DA PRESENTARE PRESSO IL CENTRO PER UN ESAME GRATUITO DELL'UDITO (preferibilmente su appuntamento)



Adattamenti acustici
A.N.A.P.



Basta fischi!

PROGETTIAMO INSIEME IL TUO UDIRE



UN BIENNIO DI COMMISSIONE INFORMATICA

La Commissione Informatica del nostro Ordine ha lavorato molto nell'ultimo biennio e tutti i suoi componenti hanno fornito con passione il loro prezioso contributo di tempo e di intelligenza per cercare di migliorare le risorse e i servizi informatici per i nostri iscritti.

Ci siamo dedicati in primo luogo a sviluppare il sito del Consiglio dell'Ordine trasformandolo da sito statico a portale interattivo che potesse sempre e meglio garantire il massimo dei servizi e delle informazioni sia per i colleghi, sia per i cittadini.

Il notevole sforzo posto in essere ci ha consentito di avere un sito rivisitato nella grafica e nei contenuti, ma proprio il confronto con le problematiche connesse alla sua gestione e al suo costante aggiornamento ha evidenziato come ormai non si possa più pensare di fare a meno di una vera e propria redazione

che consenta di filtrare e rielaborare le notizie e le informazioni da pubblicare, e, soprattutto, ne garantisca una complessiva revisione quotidiana che lo renda attuale e vivo sfruttando al meglio le sue nuove potenzialità tecniche.

Sarà compito della nuova Commissione Informatica formulare concrete proposte al riguardo al prossimo Consiglio.

Grazie anche al costante stimolo del nostro Presidente, siamo riusciti a creare un momento di dialogo e di informazione con gli iscritti quale la Newsletter periodica trasmessa a mezzo e-mail che è ormai divenuta un vero e proprio punto di riferimento per i colleghi che grazie a tale strumento sono costantemente aggiornati su iniziative formative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) e sulle più importanti novità che riguardano la professione e la vita del nostro Foro.

Con l'appuntamento della Newsletter oltreché aprire un innovativo e assai importante canale di dialogo fra Consiglio e iscritti di cui si sentiva da tempo il bisogno, siamo anche riusciti a ridurre in modo assai significativo il numero di e-mail inviate ai colleghi che in più occasioni si erano lamentati dell'eccesso di corrispondenza elettronica da parte dell'Ordine.

Abbiamo, poi, attivato il servizio "Sentenze on line" che consente di acquisire, da remoto (stando, cioè, nel proprio studio), copia delle sentenze e degli altri provvedimenti civili pronunciati dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino.

A fianco di tale servizio si è anche avviato quello di consultazione da remoto delle informazioni contenute nei registri di cancelleria della Corte d'Appello e del Tribunale (Polisweb).



Grazie al lavoro della Commissione Informatica, poi, dovrebbe ormai partire, a breve, analogo servizio anche in campo penale con una prima fase di sperimentazione che consentirà di consultare i registri di cancelleria del Tribunale del riesame da postazioni informatiche allocate negli Uffici Giudiziari. Successivamente tale consultazione sarà resa possibile anche dallo studio di ogni singolo collega.

Si è anche lavorato per rendere possibile l'avvio del servizio "Sentenze on line" in materia penale: la prossima Commissione Informatica potrà sicuramente vedere realizzato il progetto sperimentale e dare avvio alla sua generalizzazione.

Con il 2008, infine, sarà messo a disposizione sul nostro sito il servizio di visure al P.r.a. e di visure catastali che affiancheranno l'ormai sperimentato servizio concernente le visure camerali.

Un ultimo progetto, poi, è stato perfezionato dalla Commissione Informatica grazie all'iniziativa e alla fattiva collaborazione dell'Agat. Si tratta della realizzazione di uno "sportello praticanti - collaborazioni" di cui è stato messo a punto il modello ed è in fase di ultimazione il necessario supporto informatico.

Verrà creata un'apposita area nel sito dell'Ordine ove praticanti e avvocati che intendano offrire la propria collaborazione potranno inserire i propri dati e le proprie note caratteristiche onde agevolare la presa di contatto con studi interessati ad acquisire collaboratori. Parallelamente verrà istituita un'altra analoga area ove gli studi alla ricerca di collaboratori potranno fornire indicazioni sulle caratteristiche della collaborazione ricercata.

Ho detto quanto è stato fatto, ma non si può tacere quanto non siamo riusciti a fare.

Nel biennio trascorso abbiamo sospeso gli appuntamenti seminariali su questioni legate all'informatica forense che nei quattro anni precedenti si erano tenuti con la cadenza periodica dei "Giovedì dell'informatica".

È stata una pausa di riflessione che ci ha permesso di dedicare maggiori energie alle altre iniziative di cui ho detto sopra, ma la prossima Commissione Informatica dovrà sicuramente riprendere ad organizzare tali incontri che dovranno andarsi ad inserire nel programma di eventi formativi che il Consiglio dell'Ordine e la sua Commissione scientifica mettono a disposizione degli iscritti per consentire loro di adempiere all'obbligo di formazione permanente.

Un'altra pausa vi è stata nell'organizzazione dei corsi di alfabetizzazione informatica.

Una loro ripresa sarà sicuramente un obiettivo primario del prossimo anno.

Un ultimo obiettivo di cui abbiamo discusso in Commissione senza riuscire tuttavia a dare maggiore concretezza al progetto è quello di dotare i locali del Consiglio dell'Ordine e i locali al piano terreno del Palazzo di Giustizia di collegamenti internet wireless fruibili gratuitamente dai colleghi che sempre più spesso usano il pc portatile anche in udienza e che, in tal modo, si potrebbero collegare alla rete e alle relative banche dati anche durante i processi riuscendo a trovare risposte in tempo reale a ogni nuova questione che venisse sollevata in corso di causa.

Si tratta di appuntamenti importanti per tutti i colleghi e la prossima Commissione Informatica, che di sicuro dovrà confrontarsi anche con moltissime ulteriori novità dettate dall'evoluzione vorticosa che caratterizza la materia, non mancherà certamente di portare ad ultimazione quanto abbiamo avviato nello scorso biennio.

Roberto Macchia



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 4363167 - Fax 011 4363363

**STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI**

SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2008



Dalla Fondazione Fulvio Croce

«RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE USCENTE»

Nel momento del passaggio delle consegne ringrazio la Redazione di *la Paziienza* per avermi chiesto di intervenire con alcune riflessioni sulla Fondazione Croce.

L'esperienza, come tutte le esperienze di volontariato, non può che essere definita positiva, faticosa, ma di grande arricchimento personale in quanto svolta a favore dei principi e degli ideali nei quali da sempre credo e specialmente a favore dei Colleghi.

Il fatto di aver scelto di essere avvocato (come correttamente e puntualmente sottolineava l'avv. Fulvio Croce: "non facciamo gli avvocati ma siamo avvocati") significa che alla professione chiediamo i mezzi per vivere, ma non dimentichiamo di essere un punto di riferimento per la società civile in cui viviamo e di essere un ordine composto da tanti Colleghi che devono cooperare tra di loro e che devono aiutarsi nel migliorare se stessi e l'organizzazione che essi formano. Tra di noi non necessa-

riamente dobbiamo parlare soltanto di diritto, ma è giusto venire a conoscenza delle altre inclinazioni di ciascuno ed aiutare i Colleghi a soddisfare queste inclinazioni.

Senza necessità di considerarci una élite, siamo tuttavia donne e uomini di cultura che amano approfondire gli argomenti, curiosi delle cose che si conoscono di meno, aperti a qualsiasi tipo di esperienza culturale venga proposta.

Il consiglio di amministrazione si è saputo mettere in gioco nel servizio ai Colleghi ottenendo risposte positive e adesione ai programmi presentati e realizzati. Quando ci si mette in gioco è inevitabile dover affrontare coloro che legittimamente non la pensano nella stessa maniera e il confronto è interessante ed utile se da entrambe le parti non si cade nella demagogia, nel gioco delle parti e, quel che è peggio, nei piccoli interessi di bottega per difendere il proprio orticello presente o futuro.

Il servizio può dirsi correttamente svolto se ciascuno ha agito, come noi abbiamo cercato di fare, in maniera disinteressata, a favore di tutti gli avvocati, in un momento in cui l'avvocato non è considerato dalle forze politiche e non ha immagine nella società.

In alcune occasioni ho sentito riemergere uno spirito di gruppo che da troppo tempo mancava. Nelle otto riunioni che hanno trattato il tema della deontologia, davanti ad una platea media di 150 persone ogni volta, formata in maggioranza da giovani, è emerso, come in un ideale "fil rouge", l'eccezionale attaccamento alla toga di tutti i relatori e l'orgoglio di averla portata con grande dignità e professionalità per lunghi anni.

Nelle singole manifestazioni non c'erano mai le stesse persone a dimostrare che siamo una categoria duttile e poliedrica e ciascuno con i propri interessi. Ci siamo posti l'obiettivo di sollecitarne il maggior numero possibile e penso che ci siamo riusciti.

Più di una volta abbiamo ricordato uno per uno tutti gli incontri organizzati in Fondazione. In questa sede desidero soffermarmi sull'ultimissima manifestazione che si è tenuta il 6 di novembre, con la partecipazione di una quarantina di persone in "sala arbitrati", che hanno animato l'asta dei quadri messi, generosamente e gratuitamente, a disposizione dai pittori artefici della mostra "Toghe e Pennelli" del febbraio scorso. Il ricavato di tale asta è stato destinato all'Associazione F. Croce che si occupa dei Colleghi meno fortunati



ed in difficoltà. Un'ulteriore dimostrazione della solidarietà tra avvocati.

È chiaro che il nostro modo di intendere la Fondazione non è l'unico, ma è sicuramente uno dei modi attraverso i quali la Fondazione è stata viva, presente nei momenti importanti della vita torinese (le visite a mostre e monumenti è uno di questi), aperta ai problemi della nostra categoria aiutata anche dai momenti di convivialità grazie alla presenza di un ristorante che riteniamo abbia avuto il merito di fare da collante nelle varie iniziative, senza dimenticare che è anche stato il mezzo per mantenere aperta ed in ordine la nostra sede.

Il numero di Colleghi che l'ha frequentata è stato molto alto e i riscontri sono sempre stati positivi.

Più di un'associazione di avvocati ha usufruito della sede per i propri incontri e per le proprie riunioni e i colleghi hanno iniziato ad usare la "camera arbitrati" per incontri di lavoro.

Non dobbiamo dimenticare che, per ora, è l'unico esempio di sede non istituzionale in Italia a favore degli avvocati e molti avvocati venuti da fuori Torino, l'hanno apprezzata e anche un po' invidiata.

Questa esperienza è stata positiva anche sotto il profilo dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine. Il rischio poteva essere una sovrapposizione o un'indebita eccessiva ingerenza dell'una negli affari dell'altro.

Non vi sono mai stati problemi. La presenza di consiglieri dell'Ordine (5 su sette) nel consiglio di amministrazione ha sempre permesso un continuo collegamento tra Fondazione e Consiglio in uno spirito di assoluta trasparenza e chiarezza, in questo anche aiutati dalla presenza dei due membri "laici", non consiglieri dell'Ordine.

È stato molto importante che oltre che non esservi state sovrapposizioni ciascuno dei due organismi ha svolto la sua funzione in spirito di indipendenza, elemento fondamentale perché altrimenti la Fondazione avrebbe perso del tutto la sua caratteristica.

È necessaria la consonanza di obiettivi, ma determinati questi, la Fondazione è legittimata, per proprio Statuto, ad essere organismo indipendente. Se così non fosse verrebbe meno l'esigenza di avere un consiglio di amministrazione, le cui funzioni potrebbero essere svolte dal Consiglio dell'Ordine.

Non era certamente questo lo spirito quando si è deciso l'acquisto dei locali di v. Santa Maria 1.

Il mio augurio è che la Fondazione continui ad essere viva e vivace come lo è stata finora, perché soltanto un utilizzo della sede continuativo come quello che si è avuto in questi due anni, giustifica l'investimento che il Consiglio dell'Ordine ha fatto con i soldi di tutti gli avvocati, investimento che, ad oggi, ha già avuto un notevole incremento di valore.

Pier Luigi Amerio

LAURETANA®

L'acqua più leggera d'Europa

*consigliata
a chi si vuole bene*

servizio clienti
800-233230
www.lauretana.com
GRAGLIA - Biella

www.sgi.to.it



Dalle Associazioni

AGAT

L'iniziativa di costituire l'associazione giovani avvocati di Torino (Agat) nasce da una ventina di avvocati tra i trenta e quarant'anni (Alberto Jorio il primo Presidente e Marco Weigmann il primo Segretario), per promuovere l'approfondimento di temi giuridici, facilitare i rapporti tra gli avvocati e gli altri operatori del diritto, nonché per favorire la collaborazione e l'instaurazione di rapporti associativi tra i giovani avvocati.

Il confronto tra praticanti e giovani avvocati e l'approfondimento giuridico sono gli elementi essenziali e trainanti dell'associazione.

I soci praticanti si trovano tutte le settimane per massimare le sentenze della Corte d'Appello (le massime dal 1990 sono state pubblicate in diversi cd e presto si troveranno sul nuovo sito in fase di ristrutturazione).

Noi – giovani – avvocati ci ritroviamo per confrontarci sui temi della nostra vita professionale e offriamo il nostro tempo per illustrare il nostro mestiere agli studenti di giurisprudenza

ed ai praticanti che frequentano la scuola forense.

Tra le iniziative per il 2008 abbiamo in cantiere un ciclo di incontri di taglio pratico sui contratti di proprietà industriale (licenze marchio, software, ecc.); ci saranno le consuete conversazioni sulla procedura civile; una simulazione di arbitrato su un contratto di appalto con i giovani industriali; alcuni pomeriggi con i giovani commercialisti per uno scambio interdisciplinare sui libri sociali e i bilanci, sotto il profilo contabile, civilistico e penale (con un gran finale divertente che non posso ancora raccontare); un incontro sulle pratiche commerciali sleali.

Questa esigenza di vedersi e di scambiare esperienze e competenze è viva da sempre: la scommessa è far sì che da questi incontri si esca con la sensazione di aver ricevuto un arricchimento intellettuale e di aver coltivato la conoscenza e la relazione con i colleghi.

La generosità di illustri colleghi più in là in carriera, di molti magistrati e di diversi professori universitari ci hanno

permesso di creare delle occasioni di formazione davvero importanti per la nostra crescita.

Ci sono poi le riunioni che si rinnovano ogni anno: la cena di Natale (quest'anno a Palazzo Madama, per la quale voglio fare le mie scuse a quanti abbiamo detto di no perché i posti erano esauriti).

La festa estiva, dove il direttivo dell'associazione tira le fila sulle iniziative e le attività svolte nell'anno, che vengono illustrate durante l'assemblea e poi riportate sul libro verbali arrivato ormai a pagina 134.

Inoltre ogni mese il direttivo si riunisce per proporre, deliberare, commentare e anche per criticare. Ci si misura, si discute e alla fine nasce la stima reciproca e anche l'amicizia.

Alberto Buffa, un grande avvocato, che ho avuto la fortuna di incontrare anche se per poco, diceva che i clienti vanno e vengono e così i giudici, i colleghi no, rimangono.

Cristina Martinetti





AGI

L'Agì, che ha sede nazionale in Milano (www.giuslav.it), ha lo scopo di favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale dando una rappresentanza a una categoria – quella dei giuslavoristi – che non ha mai avuto voce in capitolo nell'approfondimento e nell'evoluzione della materia.

Ulteriore obiettivo Agì è quello di ottenere il riconoscimento normativo della propria attività di formazione e di specializzazione a livello nazionale, operando, all'occorrenza, come organismo consultivo dei pubblici poteri nel campo del diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché del diritto processuale.

Non vi è dubbio che la specializzazione sia un bene in sé e, certamente, non può essere un titolo che il singolo professionista si attribuisce.

Con gli stessi scopi e contenuti sono state costituite le altre Sezioni Regionali Agì il cui numero complessivo degli iscritti ad oggi ammonta a 613 unità.

L'Agì Sezione Piemonte e Valle d'Aosta è stata costituita nel 2003 con

sede in Torino, Via Confienza n. 5 (www.giuslavoristi.eu) e durante questi anni ha svolto iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale e di natura "giuslavoristica" a favore dei patrocinatori legali e degli avvocati interessati.

A tal fine nell'ottobre 2006 la Sezione Piemonte ha organizzato con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dell'Università di Torino il convegno nazionale dell'AGI riguardante "La nuova disciplina sull'orario di lavoro" con la presenza anche del Ministro del Lavoro on. Cesare Damiano.

Altresì importante è stata la realizzazione nello stesso anno insieme allo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del "Corso Superiore di Formazione in Diritto del Lavoro", della durata di dieci mesi, con il rilascio alla fine ai patrocinatori legali ed avvocati che hanno partecipato assiduamente con profitto di un "Attestato".

In considerazione del successo ottenuto, tale Corso, ampliato nelle tematiche, è stato nuovamente organizzato per il periodo 2007/2008, nei confronti di quaranta partecipanti a cui docenti,


avvocati e magistrati, particolarmente conoscitori della materia espongono la loro esperienza sia sotto l'aspetto teorico che pratico.

Ultimamente l'AGI regionale ha proposto incontri di aggiornamento professionale riguardanti argomenti come: "il trasferimento d'azienda in stato di crisi"; "la normativa riguardante le diverse forme discriminatorie" e "le nuove norme sulle dimissioni del lavoratore".

La riforma della professione, la situazione dell'ordinamento giudiziario" i mutamenti della società, richiedono la partecipazione e il coinvolgimento concreto "dei giuslavoristi" nei confronti degli Enti e Istituti di riferimento sia sotto l'aspetto propositivo che consultivo.

L'Agì Sezione Piemonte e Valle d'Aosta farà in modo di essere sempre presente e in grado di rispondere alle diverse problematiche e difficoltà che si presentano, per cui per il futuro si augura sempre un maggiore interesse e adesione di "colleghi giuslavoristi" disposti al conseguimento e alla realizzazione dell'attività dell'associazione.

Carlo Russo





ASSOCIAZIONI AVVOCATI DI CIRIÈ VALLI DI LANZO

Gli ultimi anni hanno caratterizzato significativamente la nostra professione trasformandola, purtroppo, sempre un po' di più da "professione" a "mestiere". Sono i segni dei tempi, con i quali dobbiamo convivere e con i quali ci dobbiamo confrontare; l'Associazione Avvocati Ciriè-Valli di Lanzo, seppur piccola, ha saputo crescere nel tempo e si è attrezzata, nel limite delle proprie capacità e competenze, per offrire un contributo di aggiornamento ai propri associati.

Dopo il lusinghiero successo del convegno organizzato a Ciriè alla fine

del 2004, dal titolo *Processo civile: rapporto avvocato-testimone, legittimità o tabù?*, sono proseguiti gli incontri serali, chiamati "Invito a cena con il diritto": *Sinistri stradali e rito del lavoro: problemi pratici*, con la dottoressa Salvetti, *Il nuovo art. 696 bis c.p.c.*, con il Presidente dottor Barbuto, *la riforma della legge fallimentare* con il collega Guido Iorio, *le problematiche dall'affido condiviso* con la presidente dottoressa Ponzetto e con la dott.ssa Christillin, *la tutela della riservatezza* con il collega Gonella, *i problemi della nostra pro-*

fessione con il nostro presidente dell'Ordine Mauro Ronco, sono solo alcuni degli argomenti relativi all'aggiornamento professionale trattati di volta in volta nel corso delle serate (siamo arrivati a diciotto incontri negli ultimi quattro anni) preceduti da una cena leggera dal carattere conviviale.

È quanto contiamo di continuare a fare con cadenza bi/trimestrale unitamente all'organizzazione nella prossima primavera inoltrata, insieme con i colleghi di Ivrea, di un convegno sul tema del Possesso.

Beppe Garrone





CAMERA CIVILE

La Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta è stata costituita nel 1987 e per oltre dieci anni ha svolto, insieme a poche altre associazioni, la sua missione statutaria di aggiornamento degli avvocati in materia di diritto e di procedura civile. Negli ultimi tempi tuttavia il panorama del settore dell'aggiornamento legale è notevolmente mutato. Si è assistito infatti ad una vera e propria esplosione del "mercato" della formazione professionale, con un'offerta convegnistica sin ridondante. Il numero degli avvocati è nel frattempo triplicato, con un 62% degli iscritti di età compresa fra 24 e 44 anni. Molto

avvertita è stata infine una crisi associazionistica, che non ha certo risparmiato anche l'avvocatura.

In questo quadro, la Camera Civile ha mantenuto fermo il proprio impegno di organizzare convegni di ampio respiro a Torino e nel Piemonte, anche in ossequio al suo ruolo regionale.

Al fine poi di rafforzare i vincoli di amicizia e solidarietà tra avvocati, in questi ultimi anni la Camera Civile ha organizzato anche incontri mensili, svolti all'ora di pranzo presso la Fondazione Croce, per poter segnalare ai Collegi in un contesto conviviale novità normative o giurisprudenziali nonché stimolarne l'approfondimento

in una successiva analisi individuale o di gruppo. Tale esperimento ha trovato notevole riscontro e consenso da parte degli avvocati.

Alla luce della recente normativa in materia di crediti formativi, la Camera Civile ha ora manifestato – nella linea della sua ormai trentennale tradizione ed esperienza – la più ampia disponibilità a collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la formazione e l'aggiornamento degli avvocati, forte tra l'altro dell'accreditamento ottenuto dal Cnf quale componente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili.

Guido Jorio

E.G.A.L. s.a.s.
diretti al diritto

- la piu' vasta raccolta editoriale a disposizione per le vostre necessita'
- opere a catalogo di oltre **25** case editrici specializzate
- aggiornamento mensile del catalogo
- consulenza e distribuzione diretta presso i vostri studi
- software gestionale per lo studio legale



CAMERA PENALE

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” ringrazia il Comitato di Redazione de *la Paziienza* per lo spazio messo a disposizione per comunicare idee, progetti ed iniziative a tutti gli avvocati appartenenti al nostro Ordine, confidando di poter dare corso ad una proficua e duratura opera di collaborazione.

In un momento storico nel quale l'avvocatura attraversa una fase di profonda difficoltà, dovendo confrontarsi con un numero elevatissimo di iscritti agli albi e con il conseguente problema di mantenere alto il livello della competenza e della professionalità, ancor più difficile appare l'opera di rivalutazione della propria posizione all'interno della società, con quel ruolo di soggetto politico che l'Unione delle Camere Penali ha sempre cercato di interpretare ponendosi quali interlocutrice delle istituzioni e propugnatrice di idee.

Così è sempre stato negli anni addietro ed anche nei mesi più recenti.

Le disinteressate battaglie per una Giustizia penale rispettosa delle garanzie, per potere vedere un giorno un giudice equidistante da tutte le parti processuali e per impedire alla magistratura di sostituirsi al potere legislativo, hanno portato nell'ultimo anno alla proclamazione di alcune sofferte astensioni dalle udienze.

Si è così passati dalle proteste contro la “Circolare Maddalena”, inevitabilmente ritenuta un'indebita invasione di campo nelle scelte di politica giudiziaria che devono spettare ad altri, alla continua e ferma opposizione ad una riforma dell'ordinamento giudiziario che ancora una volta sacrifica il principio della separazione delle carriere all'interno della magistratura e rappresenta una concessione alle pretese dell'Anm, per arrivare alla recente indignazione per il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, ennesimo atto di un legislatore incapace di affrontare in modo serio le questioni che la Società

pone alla sua attenzione, alle quali dà invece risposte emotive e preoccupanti.

Non raramente ci siamo sentiti soli, anche all'interno dell'avvocatura, nel suo complesso più propensa ad occuparsi di altro piuttosto che della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

È peraltro certo che si debba auspicare un'unione di intenti tra tutte le componenti dell'avvocatura ed una maggiore partecipazione alle iniziative di carattere politico che si dovranno intraprendere nei mesi futuri, affinché le nostre idee possano ritornare a contare effettivamente.

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” è quindi pronta ad ascoltare suggerimenti ed indicazioni, nonché ad accogliere coloro che condividono i sentimenti di rispetto del processo e delle garanzie del cittadino, per poter progredire insieme e migliorare la propria attività.

Il Direttivo





GIURISTI DEMOCRATICI

L'Associazione Giuristi Democratici di Torino aderisce all'Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici i cui programmi, attività e documenti sono liberamente consultabili sul sito www.giuristidemocratici.it, mentre programmi, attività e documenti della sede di Torino possono essere richiesti all'indirizzo e-mail giuristi.democratici.torino@gmail.com.

L'attività di esame e studio della nostra Associazione nell'anno appena trascorso si è appuntata sul cosiddetto "decreto Bersani" con riguardo ai profili attinenti alla nostra professione, sul disegno di legge governativo di riforma delle professioni (cd. ddl Mastella) e sul progetto Calvi di riforma della professione di avvocato. Inoltre ci siamo occupati della sempre più diffusa precarietà del lavoro che investe sia la nostra attività che in generale tutte le altre, con sempre maggior difficoltà di individuare i rimedi giuridici che possano costituire almeno un inizio della soluzione dei problemi. Sulle difficoltà di inserimento nella professione da parte dei praticanti o dei giovani avvocati sono state tenute varie relazioni all'assemblea nazionale dei Giuristi Democratici convocata a Napoli nell'aprile 2007, alla quale ha partecipato una nostra delegazione.

Pure se ci rendiamo conto della difficoltà di individuare realistiche soluzioni riguardanti una professione nella maggior parte dei casi svolta ancora in modo individuale (con singoli e specifici problemi tra loro diversissimi), siamo molto interessati ad avviare un confronto con i giovani avvocati disponibili ad esaminare collettivamente il problema, anziché abbandonarsi a generiche lamentele.

Non sono mancate serate di approfondimento e dibattito sulla Costituzione Europea e sulla cosiddetta Carta di Nizza ed anche un'interessante conferenza sull'ordinamento cinese, tenuta da un'avvocata di Pechino che vive e lavora a Torino.

È stato interessante apprendere che cosa sta cambiando nel mondo del diritto in lontane parti del mondo, con le quali tuttavia in futuro l'Europa avrà sempre più rapporti. È emerso, ad esempio, che, mentre in passato i giudici erano sempre di nomina governativa (per lo più si trattava di membri dell'esercito in pensione), da alcuni anni si accede alla carica per concorso: un passo avanti, riteniamo, verso un modello di stato di diritto e garanzie diffuse, anche se il paragone con culture, organizzazioni statali e ordinamenti giuridici enormemente diversi dal nostro non consente semplificazioni e giudizi affrettati.

L'esame e studio del cosiddetto "decreto Bersani" ha dato luogo ad accessi dibattiti in seno all'Associazione (come più in generale tra tutti gli avvocati) poiché l'eliminazione dei minimi tariffari, del divieto di pubblicità e l'introduzione del "patto di quota lite", rappresentano novità suscettibili di sconvolgere la professione, per lo meno rispetto al modo in cui l'abbiamo fino ad ora praticata.

Abbiamo anche costituito un gruppo di studio per l'esame del progetto di legge quadro sulla riforma di tutte le professioni (cd. ddl Mastella), che in modo ancor più complessivo potrà introdurre consistenti novità (nel bene e nel male) nello svolgimento della nostra attività futura. Contestualmente abbiamo esaminato anche il cd. progetto Calvi di riforma della professione di avvocato.

All'iniziativa hanno partecipato circa 15 avvocati di varia specializzazione (civili, esperti in diritto societario, giuslavoristi e penalisti) e le riunioni (circa sei) si sono tenute presso la Fondazione dell'Avvocatura, con approvazione di un **documento finale** che potrete reperire sul sito nazionale dell'Associazione Giuristi Democratici citato all'inizio (cfr. le **interessanti osservazioni, allegate** al documento finale e pure reperibili sul sito, di Paolo Berti, sui connotati peculiari della nostra professione e sull'esigenza di anteporre l'approvazione del progetto Calvi a

quella del ddl Mastella, di Mario Napoli sul mercato e la qualità del servizio, sulla pubblicità, sul livello della prestazione, sull'accesso alla professione e numero degli iscritti, ancora di Mario Napoli sullo specifico argomento della consulenza con menzione ed esame della legislazione europea, delle direttive Ue e delle decisioni della Corte di Giustizia, di Michela Quagliano sull'accesso alla professione, sull'attività stragiudiziale, sulle tariffe e sulla pubblicità, di Nino Raffone sul ricorso alla pubblicità, sul patto di quota lite e sul settore di attività riservata).

Sugli argomenti appena citati, ci pare di poter concludere, in via di estrema sintesi (per quei colleghi che non avranno voglia o tempo di leggersi i nostri contributi), che in almeno due professioni (ma sicuramente anche in altre), nella professione di avvocato e in quella medica, l'indispensabile qualità della prestazione non è riconducibile ad una pura logica di mercato. Non temiamo, con tale affermazione, neppure noi che teniamo sempre nella massima considerazione anche l'interesse del cittadino utente della giustizia, di incorrere in accuse di corporativismo.

In termini pratici occorrerà attivarsi e mobilitarsi senza divisioni per una modifica del calendario parlamentare, in modo tale che, ancor prima dell'esame della legge quadro sulle professioni, venga discussa e approvata la disciplina della professione di avvocato, con tutte le sue peculiarità. Il progetto Calvi reca la firma di tutte le forze politiche, è già pronto nei dettagli e rappresenta (nell'ambito delle riforme possibili) il miglior equilibrio tra passato e presente della nostra professione. In difetto e in subordine, occorrerà eliminare dalla legge quadro le norme incompatibili (ad es. la pratica di un solo anno, addirittura riducibile a sei mesi) con la doverosa "alta" immagine che tutti, anche in Parlamento, dovrebbero avere dell'avvocatura e delle prestazioni che essa rende ai cittadini.



LA SEZIONE PIEMONTESE DELLA “SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI”

L'8 maggio 1991, tra i Soci piemontesi iscritti alla libera associazione denominata “Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti” (con sede in Roma) veniva costituita la relativa Sezione Piemontese. Possono diventare soci della Sezione Piemontese tutti gli avvocati (del libero foro e delle avvocature pubbliche) che esercitino la propria attività prevalentemente nel diritto amministrativo e che risultino già iscritti all'Associazione Nazionale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di diritto amministrativo, diffondendo la conoscenza delle problematiche della Pubblica Amministrazione e dei suoi rapporti con i privati, nonché di concor-

rere alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano nel settore del diritto amministrativo.

La Sezione Piemontese organizza presso la Fondazione Avvocati, con cadenza mensile, incontri pomeridiani a carattere seminariale, tenuti da relatori esperti in materia.

Molti gli argomenti trattati, di interesse e di pregnante attualità per gli associati che, negli ultimi anni, hanno riguardato in particolare i contratti pubblici, l'urbanistica, l'ambiente, il processo amministrativo.

Viene inoltre organizzato un Convegno annuale di più ampio respiro e di maggiore diffusione presso colleghi e Istituzioni.

Infine, l'Associazione ha collaborato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e con la sua Commissione Scientifica nell'organizzazione di diversi corsi di formazione in diritto amministrativo.

In futuro l'Associazione, oltre continuare la propria specifica attività di studio, conta di approfondire la collaborazione con il Consiglio dell'Ordine per i corsi di formazione, nonché per l'accreditamento dei propri incontri seminariali.

I componenti del Direttivo, Marco Pizzetti, Raffaele Ingicco, Sergio Guerrizio, Alessandra Carozzo e Maria Lacognata sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Marco Pizzetti





UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

L'Unione Giuristi Cattolici Italiani ha come suo scopo, il *"contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nella scienza giuridica, nell'attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale"* (dall'articolo 2 dello Statuto).

Fedele a questi intendimenti, l'Unione di Torino ha, fin dalla sua fondazione, raccolto il testimone della presenza cattolica nel mondo giuridico della nostra città.

Su questa tradizione, ricca di figure e di profonde attestazioni di fede, l'Unione ritiene sua precisa responsabilità contribuire alla preparazione e all'arricchimento spirituale, culturale, deontologico e professionale dei suoi iscritti; soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato e condizionato da angosciose incertezze, dalle quali discendono riletture e disconoscimenti di valori fondamentali.

In questo contesto, l'impegno dell'Unione si porta all'incontro tra cultura e fede, là ove la cultura giuridi-

ca si inserisce nell'universo culturale come specificità capace di impegno missionario e di evangelizzazione.

Forte del solido riferimento al Verbo, l'Unione non si sottrae al confronto e al dialogo con le realtà giuridiche in tutte le sue espressioni, in spirito di testimonianza, facendo proprio l'impegno, richiamato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI, di continuare a offrire al mondo il fondamentale messaggio, secondo cui al centro di ogni giusto ordine civile deve esservi il rispetto per l'uomo, per la sua dignità e per i suoi inalienabili diritti.

Sotto l'egida dell'attuale presidente, avv. Gianclaudio Andreis, l'Unione torinese ha inaugurato la ripresa dell'attività pubblica in data 22.11.2002, con una riflessione del presidente nazionale, prof. Francesco D'Agostino, sul tema "L'idea di giustizia sotto il profilo filosofico e culturale".

Nel corso di un'importante riunione tenutasi il 13.06.03 l'Unione torinese, in spirito di riconoscenza per il servizio svolto nel corso di tanti anni, ha accla-

mato il prof. Marcello Gallo presidente onorario dell'Unione torinese.

Negli ultimi due anni l'Unione torinese ha tenuto regolari incontri pubblici. Si segnalano in particolare il commento all'Enciclica di Papa Benedetto XVI, "Deus caritas est", svolto dal consulente ecclesiastico, don R. Gottardo; i convegni sui temi "L'avvocatura. Stato dell'arte e prospettive", con relatore il prof. Monateri; "La laicità e le laicità nel pensiero di Benedetto XVI", coordinato dall'avv. Commodo; e "La giustizia penale ha un futuro?", con relatore il prof. Marcello Gallo.

In collaborazione con l'Amci di Torino (Associazione Medici Cattolici Italiani) l'Unione ha animato altresì gli incontri sui temi: "Testamento biologico pro o contro l'eutanasia?", il 10.5.2007; "Bioetica e diritto - consenso informato e testamento biologico", il 23.06.2007, e "Dignità di vita e diritti umani tra reato e pena", il 29.09.2007.

Gianclaudio Andreis





Forum culturale

PARI OPPORTUNITÀ: MODALITÀ DEL FEMMINISMO NON SEMPRE CONDIVISIBILI



La fotografia riportata in testa al presente articolo vorrebbe dimostrare come, grazie ad una discutibile rimozione di ogni differenza-di-genere, sia stato

disinvolto il cammino della donna nell'accesso ai lavori di qualsiasi tipo. Anche quelli il più lontano da lei. Per questo l'immagine della "donna-armata" ricor-

rente nei nostri mezzi di informazione riempie di amarezza chi voglia soffermarsi sul significato simbolico di certe falsamente ammiccanti conquiste femminili.

Guardo la fotografia in questione e mi chiedo chi sia la sprovveduta ragazza che, ad imitazione dei suoi commilitoni (loro sì perfettamente nel ruolo!), punta la pistola (si spera – per lei – con mano tremante!). Mi chiedo che cosa ella abbia in comune con le prime vere grandi Rivoluzionarie della Storia. Quelle che a San Francisco alzavano al vento le loro bandiere su cui si leggeva “mai più con il fucile!”. Che cosa accomuna oggi una “donna - armata” a quelle consorelle che a New York e altrove, sfilavano vestite di nero (segno di lutto che avvolge il mondo eternamente in guerra) tenendo con una mano una spiga di grano (simbolico impegno contro la fame nel mondo) e con l'altra una rosa (tradizionale fiore di bellezza e di grazia).

È vero che i poveri agiscono per necessità più che per scelta di vita, ma quando certe scelte vengono propagate come conquiste all'interno di un progetto emancipazionista, allora vale fermarsi e meditare.

Meditare sui pericoli pre-annunciati da chi da sempre ha visto, in certe allettanti offerte di una falsa uguaglianza (offerte peraltro pecuniariamente retribuite), l'inquinamento di una autentica richiesta di libertà.

Vale dunque interrogarsi su quali siano gli strumenti più idonei per perseguire e per raggiungere l'obiettivo fissato all'art. 3 dalla nostra Costituzione. La nostra più importante fonte di diritto vuole che tutti i cittadini e tutte le cittadine godano davanti alla legge di identica dignità sociale senza distinzione di sesso e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, impedendo il pieno sviluppo della persona umana, ne limitino di fatto la libertà.

È noto come in seguito a certi rilievi mossi dalla Corte Costituzionale, all'art. 51 sia stato aggiunto un secondo comma: “*a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne*”.

Il nuovo comma che ha introdotto il concetto delle “pari opportunità” è stato salutato come un grande passo avanti nella strada dell'affermazione del principio di uguaglianza tra Uomini e Donne.

Non so bene se alle buone intenzioni

del legislatore sono seguiti i risultati sperati. Sperati soprattutto da quella parte del mondo femminile che, volendo porsi nella storia come soggetto politico, rifiuta di incrementare il “potere maschile”, operando viceversa una messa in questione dello stesso concetto di “potere”. Nella speranza che a ciascuna persona-donna sia dato di vivere secondo il proprio senso della propria esistenza. E non già in termini di imitazione: una contraffazione per altro niente affatto giudiziosa se, come appare chiaramente dai fatti, l'Uomo, la tanto celebrata creatura intelligente da imitarsi, sta mettendo in crisi se stesso con i suoi imperversanti metodi di distruzione.

L'espressione “pari opportunità” tenendo conto che alle nostre spalle c'è l'apoteosi della millenaria supremazia maschile, non è una espressione felice. E il fatto che essa sia stata salutata come un grande passo avanti nell'affermazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne (laddove sarebbe forse antropologicamente più giusto che ciascuno chiedesse di essere nella diversità uguale solo a se stesso!) è davvero preoccupante.

In effetti, l'espressione politica “pari opportunità” si presta a grosse confusioni ideologiche come capita sempre quando la scarsa chiarezza delle idee compromette la chiarezza terminologica. Con l'espressione “pari opportunità”, la donna avrebbe ottenuto quella parificazione che attraverso una concessione che la rende uguale all'uomo, la priva della sua identità. Eliminando le differenze fra un soggetto e l'altro attraverso un processo di parificazione, solo apparentemente si realizza l'uguaglianza. In realtà si appiattiscono quelle differenze che fanno la sostanza del soggetto. Certamente l'uguaglianza è parola da porsi fra quelle emotivamente più cariche di suggestione nella pratica politica. In una città come Torino per esempio, l'esperienza della “**Intercategoriale donne**” 1975-1986 dimostra quanto sia stata, negli Anni '70, preziosa e fruttuosa per le donne lavoratrici l'attività svolta, all'interno della fabbrica e nel mondo del lavoro, dalle tre organizzazioni sindacali. Seppure

all'insegna dell'emancipazione e in nome di un trattamento di uguaglianza, le donne di allora hanno sempre su tutto valorizzato la differenza di genere. “Fare la differenza” è stato il costante slogan politico della **Intercategoriale donne**. Perché si è visto che anche nel mondo del lavoro è pericolosa e comunque non funziona la parificazione di due soggetti di genere differenti, uno dei quali si vuole “eguagliato” ovviamente a chi è stato riconosciuto come corrispondente ai canoni storicamente dominanti. Nel “verace specchio che fa di sé pareglio”.

I meccanismi delle “Pari Opportunità” attraverso una operazione di specchiamento possono recidere i germogli di una autentica liberazione sfrondandone la fioritura.

Non è forse sull'onda delle “Pari Opportunità” che si giunge a chiedere più “donne-armate” nelle forze armate? E non si finirà anche di chiedere, posto che il nudo femminile vergognosamente imperversa, una “parità di nudo” anche per le donne attraverso “uomini nudi”? Ciò che sembra sia già accaduto e proprio allorché ad una recente festa delle donne dell'8 marzo, sull'onda delle Pari Opportunità, è stato chiesto da certe donne, stolidamente rivendicative, che venisse politicamente sdoganato “per giustizia”, in nome della “parità di nudo” lo streeptase degli uomini.

Solo rifiutando quelle “pari” opportunità che conducono la donna a cogliere delle opportunità che non sono le sue, la donna potrà, riscattata da ogni competitività, abbandonarsi alla libera ricerca di sé e dei suoi peculiari orizzonti. Che non sono quelli né del revolver né tanto meno quelli gridati in piazza quando, bestemmiando, si arriva a proclamare con rabbia che “un uomo morto non stupra”.

Rabbia: una parola di cui da ultimo si fa un uso smodato. Rabbia è un segno linguistico infettato da troppi veleni. Essi devono evitarsi da chi si propone la “vigilance critique”: un mezzo che ci si preserva da pericolose cadute in quello che Gramsci, a proposito di lingua e linguaggio, chiamava “l'abisso culturale da crollo semantico”.

Romana Vigliani



QUOTE D'ISCRIZIONE 2008

Il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino nella seduta del 26/11/2007 ha deliberato di confermare gli importi delle quote di iscrizione ed i diritti di segreteria vigenti nell'anno precedente.

QUOTE

	Euro	Termine pagamento
Avvocato Cassazionista	275	31 marzo 2008
Avvocato non Cassazionista	225	Penalità per il ritardato pagamento: il doppio del tasso degli interessi legali per i pagamenti eseguiti dal 01/04/2008 al 31/12/2008
Praticante Abilitato	100	
Praticante Semplice	50	

DIRITTI DI SEGRETERIA

	Euro
certificato	5
visure camerali	3
tesserino	10
adesivo auto	2
libretto pratica	3
armadietto toga	30

ISCRIZIONI

Avvocato	150
Praticante semplice	75



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

ASSEMBLEA ORDINARIA

per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2007
e per le elezioni del Consiglio

Ai sensi del d.l. 23 novembre 1944 n. 382, gli iscritti sono convocati
nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia
in Assemblea di prima convocazione per le ore 9.00 del giorno:

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2008

ed occorrendo in seconda convocazione per le ore 9.00 del giorno:

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2008

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti
- 2) Approvazione Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2007
- 3) Relazione del Presidente
- 4) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Elezione di n. 15 Consiglieri

Al termine dell'Assemblea si svolgeranno le operazioni di voto per la elezione di numero 15 Consiglieri dell'Ordine. Tali operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio dell'Ordine - **Palazzo di Giustizia ingresso 18 primo piano** (Sala riunioni) e avranno inizio **martedì 29 gennaio** al termine dell'Assemblea e proseguiranno fino alle ore 19.00 e nelle giornate di

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2008

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2008

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

L'eventuale voto di ballottaggio si svolgerà, sempre nei locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni:

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2008

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2008

con orario dalle ore 9.00 alle ore 19.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Guglielmo Preve

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Avv. Mauro Ronco

Torino, 21 dicembre 2007